

UNIPOLSAI IMPRESA&SERVIZI - Industria

Contratto di Assicurazione per la Piccola e Media Impresa Modello 3224 - Ed. 01/05/2018

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota informativa comprensiva del Glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Gentile Cliente.

"Grazie" nell'aver considerato UnipolSai per assicurare la Sua impresa.

Oggi, grazie alla fiducia accordata da Lei e da tantissimi altri Clienti, consolidatasi nel corso degli anni, UnipolSai Le presenta **UnipolSai IMPRESA&SERVIZI**, la nuova soluzione a tutela della Sua attività il cui presente **Fascicolo Informativo** ne illustra tutte le garanzie e i servizi a Sua disposizione, personalizzabili in accordo alle Sue esigenze.

Come avrà modo di osservare, abbiamo inserito all'interno delle Condizioni Contrattuali, che rappresentano l'unico riferimento a definizione degli impegni contrattuali fra UnipolSai e Cliente, alcuni pratici box* di consultazione che Le forniranno, a titolo puramente esemplificativo, una immediata risposta ai Suoi "perché" e la guideranno, qualora occorresse, nel "da farsi" in caso di necessità.

Oggi chi entra nel mondo UnipolSai con IMPRESA&SERVIZI non soltanto acquisisce un'Assicurazione per tutelare la propria attività ma una gamma di garanzie e servizi efficaci per prevenire e limitare eventuali danni ai propri Locali. Fra questi **Unibox L@voro**, un sistema hi-tech di ultima generazione che sorveglia la Sua impresa e rileva situazioni di pericolo attraverso i suoi sensori.

Per tutte le risposte e gli approfondimenti su UnipolSai IMPRESA&SERVIZI c'è a Sua disposizione la più grande e capillare rete di Agenzie d'Italia.

Cordialmente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

* Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

Per i servizi di Assistenza, qualora acquistati, legati a:

- Assistenza Plus (Unibox L@voro)
- Riparazione diretta / Pronta ripresaProtezione Digitale

il Cliente può contattare la Centrale Operativa nei seguenti modi:

- Numero verde-valido solo per territorio italiano: 800331166
- Numero dall'estero: +39 011 6523200

Per tutti i dettagli il Cliente può consultare le Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

| NOTA INFORMATIVA | PAGINE |
|--|---|
| A • INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa | 2 di 25 2 di 25 2 di 25 |
| B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio 6. Premi 7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate 8. Diritto di surroga 9. Diritto di Recesso 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale | 3 di 25 3 di 25 10 di 25 10 di 25 10 di 25 11 di 25 11 di 25 11 di 25 12 di 25 |
| C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo 14. Riparazione diretta 15. Reclami 16. Perizia contrattuale e Arbitrato | 12 di 25 12 di 25 12 di 25 13 di 25 14 di 25 |
| GLOSSARIO | 15 di 25 |
| 2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | PAGINE |
| NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE SEZIONE DANNI AI BENI SEZIONE DANNI AI BENI - ALL RISKS SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE SEZIONE FURTO SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI SEZIONE EVENTI CATASTROFALI SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO SEZIONE TUTELA LEGALE SEZIONE ASSISTENZA SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE SEZIONE INDUSTRIA NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA | 2 di 146 8 di 146 25 di 146 37 di 146 53 di 146 65 di 146 73 di 146 83 di 146 89 di 146 111 di 146 119 di 146 124 di 146 |
| INFORMATIVA PRIVACY | DACINE |
| JINI ORMATIVA PRIVACI | PAGINE |



1 NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di Assicurazione contro i danni per la piccola e media Impresa "UnipolSai Impresa & Servizi - Industria" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento-Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al *Contraente* le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario *Assicurativo* di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2016, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad \in 5.528.469.295,01, con capitale sociale pari ad \in 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad \in 3.117.825.796,04. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia

di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di escludere il tacito rinnovo.

Qualora vi sia modifica del Premio di Polizza, la Società si impegna a comunicare al Contraente le nuove condizioni di Premio almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.

Avvertenza: in caso di stipulazione con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza, dalla parte recedente all'altra, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato e/o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società. Relativamente alla SEZIONE EVENTI CATASTROFALI la disdetta può essere data nei termini di cui sopra da entrambe le parti allo scadere di ogni annualità, anche qualora l'Assicurazione avesse durata poliennale (nel qual caso la copertura assicurativa resterebbe operante per le altre Sezioni). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 1.3 "Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità, e revisione del Premio alla scadenza."

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto relativamente all'Azienda assicurata, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:

- DANNI AI BENI. La Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 2.1 "Garanzia Base" e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- Atti vandalici e dolosi
- Eventi atmosferici
- Eventi atmosferici estesi
- Fuoriuscita liquidi
- Lastre
- Maggiori costi
- Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate
- Merci in refrigerazione
- Ricorso terzi

nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:

- Riduzione Franchigia
- Abrogazione Franchigia
- Raddoppio sottolimiti
- Protezione somme assicurate
- Aumento Infiammabili e/o Merci Speciali

nonché delle Condizioni Specifiche con sconto:

• Franchigia Economy

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 2.6 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti e all'Art. 2.7 "Condizioni Specifiche (a pagamento)" e seguenti nonché all'Art. 2.8 "Condizioni Specifica (con sconto)".

- DANNI AI BENI – All Risks. la Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto, indennizza tutti Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni espressamente indicate. Si rinvia all'Art. 2.1 – "Garanzia Base" e seguenti della Sezione Danni ai beni - All Risks per gli aspetti di dettaglio.

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- Maggiori costi
- Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate
- Danni a Merci in refrigerazione
- Ricorso terzi

nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:

- Raddoppio sottolimiti
- Protezione somme assicurate
- Aumento Infiammabili e/o Merci Speciali

nonché delle Condizioni Specifiche con sconto

Franchigia Economy

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 2.6 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti e all'Art. 2.7 "Condizioni Specifiche (a pagamento)" e seguenti nonché all'Art.2.8 "Condizione Specifica (con sconto)".

La Sezione Danni ai beni - All Risks è acquistabile in alternativa alla Sezione Danni ai beni.

- RESPONSABILITÀ CIVILE. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 3.1 "Garanzia Base - R.C.T." e seguenti.

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- Proprietà del Fabbricato
- Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I.
- Malattie professionali
- Danni a condutture ed impianti sotterranei Danni da cedimento o franamento del terreno Scavi e reinterri
- Danni a Cose in consegna
- Danni a Cose oggetto di lavorazione
- Danni alle Cose movimentate di terzi
- Inquinamento non graduale
- Utilizzo di carelli elevatori
- Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n.37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)
- Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n.37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione
- Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali

nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:

- Riduzione Franchigia danni a Cose
- Abrogazione Franchigia danni a Cose
- Aumento limiti di garanzia
- Estensione al mondo intero

nonché della Condizioni Specifiche con sconto:

- Franchigia Economy
- Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 3.6 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti, all'Art. 3.7 "Condizione Specifica (con sconto)" e seguente.

FURTO. La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi i Preziosi e Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all'interno dell'Azienda assicurata, Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art.
 4.1 "Garanzia Base" e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- Furto Valori in Cassaforte
- Portavalori
- Furto di merci all'aperto in aeree recintate
- Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:
 - Riduzione Scoperto
 - Abrogazione dello Scoperto
 - Raddoppio sottolimiti
 - Reintegro automatico
 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione
- e delle Condizioni Specifiche con sconto:
 - Minimo di Scoperto Economy
 - Impianto d'allarme antifurto
 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi
 - Pluralità ubicazioni assicurate

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 4.5 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti, all'Art. 4.6 "Condizioni Specifiche (a pagamento)" e seguenti, e all'Art. 4.7 "Condizioni Specifiche (con sconto)" e seguenti.

- FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI. La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da fenomeni elettrici. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 5.1 "Garanzia Base".

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto della Garanzia Supplementare Guasti. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 5.4 "Garanzia Supplementare (a pagamento)" e seguente.

Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ ELETTRONICO E GUASTI in assenza dell'attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.

- EVENTI CATASTROFALI. La Società, nella forma a Valore intero, indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da Terremoto (nonché da Incendio, Esplosione e Scoppio ad esso conseguente) e/o da Alluvione, Inondazione e Allagamento. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 6.1.1 "Garanzia Base" e all'Art. 6.2.1 "Garanzia Base".
 Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE EVENTI CATASTROFALI in assenza dell'attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.
- PROTEZIONE DEL REDDITO. La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, indennizza i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile nelle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali e Protezione digitale nonché indennizza le conseguenze dirette da Infortuni e/o Malattia subiti dal titolare o dai soci nello svolgimento dell'Attività esercitata per Indennità per Ricovero, Convalescenza, Immobilizzazione.

Inoltre la Società indennizza la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e le spese supplementari necessarie sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita a seguito di Sinistro indennizzabile nelle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali e Protezione digitale.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 7.1.1 "Garanzia Base" e seguenti, all'Art. 7.2.1 "Garanzia Base" e seguenti nonché all'Art. 7.3.1 "Garanzia Base" e seguenti.

Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO in assenza dell'attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.

- RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI. La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in Polizza – per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. L'Assicurazione comprende i danni materiali cagionati dai suddetti prodotti derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 8.1 "Garanzia Base" e seguenti.

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- Ritiro dei prodotti Fabbricati dall'Assicurato
- Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza
- Estensione della garanzia agli USA e Canada Prodotti riconsegnati in tali paesi

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 8.5 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti.

Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, in assenza dell'attivazione della Sezione Responsabilità civile.

- TUTELA LEGALE. La Società si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti in Polizza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 9.1 "Garanzia Base" e seguenti. La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:
 - D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare
 - D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa
 - D.Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 9.5 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti.

Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE TUTELA LEGALE in assenza dell'attivazione della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.

- ASSISTENZA. La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, per il tramite della Centrale Operativa e nei limiti e con le Prestazioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dagli Artt. 10.1.1 "Garanzia Base" e 10.2.1 "Garanzia Base" (Assistenza in viaggio di lavoro) cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto della Garanzia Supplementare Assistenza Plus, che prevede l'installazione del dispositivo Unibox L@voro – in versione SMALL/MEDIUM a scelta del Contraente – per la rilevazione di allarmi (allagamento, rilevamento fumo, interruzione di corrente, attivazione sensori di movimento e intrusione) nei Locali assicurati. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 10.1.4 "Garanzia Supplementare (a pagamento)" e seguente.

La SEZIONE ASSISTENZA è sempre operante a condizione che sia stata attivata una tra le Sezioni DANNI AI BENI e FURTO.

- PROTEZIONE DIGITALE. La Società si obbliga a prestare a favore dell'Assicurato una delle seguenti garanzie, alternative tra di loro:
 - a) Protezione danni Assistenza
 La Società mette a disposizione dell'Assicurato una prestazione di assistenza per la risoluzione di
 malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'Attività
 assicurata o per la ricostituzione di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o
 danneggiati da introduzione di Malware da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel
 Computer Notebook, Desktop o nel Sistema informatico e/o nel sito web dell'Assicurato.
 - b) Protezione danni Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)
 La Società indennizza le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per la risoluzione dei malfunzionamenti software e per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati.

Sono altresì previste le seguenti condizioni accessorie sempre operanti:

- Lesione della reputazione
- Violazione riservatezza
- Costi di notifica e monitoraggio

E' prevista infine la copertura delle spese per l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti in Polizza (sia per danni subiti per reati commessi da altri soggetti tramite l'utilizzo del web, che per la difesa penale dell'Assicurato stesso e la sua tutela per inadempienze e controversie contrattuali relative al web).

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia agli Artt. 11.1.1 – Protezione danni - Assistenza e seguenti (Protezione danni), nonché all'Art. 11.2.1 – "Garanzia Base" e seguenti (Tutela legale). Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE in assenza dell'attivazione delle Sezioni DANNI AI BENI e/o RESPONSABILITÀ CIVILE.

 INDUSTRIA. La copertura prevede che a seguito di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti degli Addetti dell'Azienda assicurata venga corrisposta all'Assicurato una diaria giornaliera di € 100,00 per la durata massima di 60 giorni a decorre dal giorno successivo a quello della sospensione o del ritiro della patente.

Vengono altresì rimborsati i costi e le spese sostenuti per servizi di consulenza in materia di valutazione e prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008; quelli per il ricondizionamento di confezioni, imballi, etichette delle Merci assicurate qualora gli stessi abbiano subito un danno nonché le spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato qualora lo stesso abbia subito un danno all'immagine a seguito di Sinistro.

E' infine prevista un'estensione della garanzia Malattie professionali della Sezione Responsabilità civile alle malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 12.1.1 "Garanzia Base" e seguenti.

Infine, vengono coperte le perdite patrimoniali derivanti da richieste di Risarcimento promosse da ex dipendenti o dipendenti per licenziamento illegittimo; mancata promozione o privazione di opportunità di carriera; illegittima applicazione di provvedimenti disciplinari; demansionamento illegittimo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all' Art. 12.1.1 "Garanzia Base" e seguenti.

Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE INDUSTRIA in assenza dell'attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI e RESPONSABILITA' CIVILE.

Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione della garanzia che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Riguardo alle esclusioni si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni: Artt. 2.3 e 2.4; Artt. 3.3 e 3.4; Art. 4.3; Art. 5.2; Artt. 6.1.3. e 6.2.3; Artt. 7.1.3, 7.2.3

e 7.3.3; Art. 8.3; Art. 9.3; Artt. 10.1.3 e 10.2.3; Artt. 11.1.6 e 11.2.3; Artt. 12.1.2 e 12.2.3.

Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'Articolo 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio, salvo quanto espressamente previsto all'Art. 10.1.6 in relazione alla Sezione Assistenza; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto agli Artt. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione", 1.5 "Frazionamento del Premio" e 1.6 "Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D.".

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione delle singole Sezioni e/o alla Polizza. Per facilitarne la comprensione, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e Massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia:

1° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00

Danno accertato: € 1.500,00

Franchigia: € 500,00

Indennizzo / Risarcimento: € 1.500,00 - € 500,00 = € 1.000,00

2° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00

Danno accertato: € 200,00 Franchigia: € 500,00

Nessun Indennizzo / Risarcimento è dovuto, perché il Danno accertato è inferiore alla Franchigia

3° esempio:

(valido per la Sezione Furto)

Somma assicurata / Limite di Indennizzo: € 10.000,00

Danno accertato: € 11.000,00

Franchigia: € 500,00

Indennizzo: € 10.000,00 - € 500,00 (Danno liquidabile - Franchigia) = € 9.500,00

(valido per le altre Sezioni, diverse da Furto)

Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00

Danno accertato: € 11.000,00

Franchigia: € 500,00

Indennizzo / Risarcimento: € 10.000,00 (in quanto l'importo del Danno accertato dedotta la Franchigia è superiore al limite massimo di Indennizzo / Risarcimento)

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:

1° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00

Danno accertato: € 10.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 – 10% = € 9.000,00

2° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00

Danno accertato: € 3.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo / Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (in quanto lo Scoperto del 10% del

danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

3° esempio:

(valido per la Sezione Furto)

Somma assicurata / Limite di Indennizzo: € 50.000,00

Danno accertato: € 70.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 50.000,00 - 10% (Danno liquidabile - Scoperto) = € 45.000,00

(valido per le altre Sezioni, diverse da Furto):

Somma assicurata / Limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00

Danno accertato: € 70.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 50.000,00 (in quanto l'importo del Danno accertato dedotto lo Scoperto è superiore

al massimo Indennizzo)

Meccanismo di funzionamento del Massimale:

Massimale: € 50.000,00 Danno: € 60.000,00 Risarcimento: € 50.000,00

Assicurazione parziale: nella forma a Valore intero, la Somma assicurata deve corrispondere al valore delle Cose assicurate; se la Somma assicurata risulta inferiore l'Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L'Indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato per il rapporto tra Somma assicurata e valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro.

Indennizzo = ("Somma assicurata" / "valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro") x "ammontare del danno"

Esempio relativo alla Sezione Danni ai beni:

Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00

Valore del Contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 / € 150.000,00) = € 60.000,00

La suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre:

- il 15% se la Polizza è indicizzata;
- il 5% se la Polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.

Esempio relativo alla Sezione Danni ai beni:

Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00

Valore del Contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

1) 15% con Polizza indicizzata

Valore utilizzato per il conteggio € 115.000,00 (+15%)

Indennizzo: \in 90.000,00 x (€ 115.000,00 / € 150.000,00) = € 68.999,00

2) 5% con Polizza non indicizzata

Valore utilizzato per il conteggio € 105.000,00 (+5%)

Indennizzo: \in 90.000,00 x (€ 105.000,00 / € 150.000,00) = € 63.000,00

Si rinvia all'Art. 13.3 "Criterio di valutazione del danno" delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri per gli aspetti di maggiore dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

Avvertenza: si avverte il Contraente che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze del Rischio, se influenti sulla corretta valutazione dell'entità del Rischio da parte della Società, possono comportare la perdita o la riduzione della somma spettante in caso di Sinistro e la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si avverte il Contraente che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, da lui rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che, se conosciute dalla Società, l'avrebbero indotta a valutare più grave il Rischio assicurato e maggiore il Premio per coprirlo, possono determinare la riduzione, la perdita dell'Indennizzo, la cessazione dell'Assicurazione, secondo quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.8 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio".

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'Articolo 1898 del Codice Civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Articolo 1897 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 1.9 "Diminuzione del Rischio" e 1.10 "Aggravamento del Rischio".

1° esempio relativo ad aggravamento del Rischio per la Sezione Danni ai beni

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un capannone con strutture portanti verticali in cemento armato, per cui la Società ha inquadrato il Fabbricato in classe 1 e applicato il relativo tasso di Premio. A seguito dell'ampliamento dei Locali vengono costruite strutture portanti verticali in metallo, per cui il Fabbricato dovrebbe essere inquadrato in classe 2. Qualora il Contraente non comunichi alla Società questo aggravamento di Rischio, in caso di Sinistro la Società ridurrà l'Indennizzo in proporzione all'aumento del Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2°esempio relativo a diminuzione del Rischio per la Sezione Furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i Locali contenenti le Cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società. Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società applicherà una corrispondente riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione ricevuta.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Articolo 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge e attivati presso l'intermediario. Previo accordo della Società il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente tramite procedura automatica (previo pagamento anticipato di una somma pari a tre dodicesimi - più eventuale frazione di mese - del Premio annuo lordo all'atto del perfezionamento del contratto). In alternativa il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali o trimestrali senza addebito diretto su conto corrente, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.

L'eventuale frazionamento è indicato nella Polizza.

Relativamente alle Sezioni Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Tutela legale e Protezione digitale – Tutela legale, il Premio di polizza è calcolato sulla base del Fatturato dichiarato dal Contraente al momento della stipula del contratto. Alla scadenza di ciascun Periodo assicurativo, il Contraente dovrà comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza. Se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt. 3.12, 8.9, 9.8 e 11.2.7 delle Condizioni di Assicurazione. **Avvertenza:** sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato

Avvertenza: sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).

7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate

Salvo il caso in cui nella Polizza sia pattuita la rinuncia all'adeguamento automatico, le Somme assicurate, i Massimali, i Limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio vengono adeguati ad ogni rinnovo annuale sulla base dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.7 "Indicizzazione".

8. Diritto di surroga

Il contratto assicurativo prevede, per la garanzie di cui alla SEZIONE DANNI AI BENI e PROTEZIONE DEL REDDITO, la rinuncia alla surroga da parte della Società, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge e delle società controllanti, controllate e collegate dei clienti dell'Assicurato, a condizione che quest'ultimo non risulti garantito mediante altre polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto agli Artt. 2.13, 7.1.7, 7.2.8 e 7.3.12 "Rinuncia al diritto di surroga".

E' altresì prevista nella SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE la rinuncia da parte della Società alla rivalsa nei confronti degli Addetti nell'ipotesi di danni causati nell'uso di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 kg non di proprietà dell'Assicurato. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 3.1.2 "Impiego veicoli".

9. Diritto di Recesso

Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'Art. 1.14 "Recesso in caso di Sinistro".

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a 5 anni dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di 30 giorni (Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.3 "Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità, e revisione del Premio alla scadenza".

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per l'Assicurazione di tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a

conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

11. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'Articolo 180 del D. Lgs. N. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, il contratto sarà soggetto alla Legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Danni ai beni, Responsabilità Civile, Furto, Responsabilità civile da Prodotto difettoso, Terremoto e Alluvione: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
- b) Perdite Pecuniarie, Tutela Legale: 21,25%;
- c) Assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sinistro grave.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 13.1 "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro", all'Art. 13.16 "Modalità di riparazione del danno", nonché - più in generale sull'intera procedura liquidativa – alla Sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. **Avvertenza:** la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE TUTELA LEGALE (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia), in seguito denominata ARAG. In caso di Sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, alla Società o ad ARAG. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 13.1 "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro" e all'Art. 13.21 "Libera scelta del legale" e seguenti.

Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE ASSISTENZA (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Protezione Danni) è affidata a Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., Corso Massimo D'Azeglio 14, 10125 Torino. In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 13.26 "Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza" e seguenti delle Norme per la SEZIONE ASSISTENZA e all'Art. 13.29 "Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza" e seguenti delle Norme per la SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE.

14. Riparazione diretta

Avvertenza: per alcune tipologie di garanzia previste sia dalla SEZIONE DANNI AI BENI, limitatamente ad alcune ipotesi di danni al Fabbricato da fuoriuscita liquidi, eventi atmosferici e Lastre sia dalla SEZIONE

FURTO, limitatamente a Fissi ed Infissi, Locali che contengono le Cose assicurate, cancelli e recinzioni a seguito di guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina, o nel tentativo di commetterla, l'Assicurato può scegliere di avvalersi della modalità di gestione del Sinistro denominata "Riparazione diretta", grazie alla quale ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati dalla Società, i quali procederanno direttamente alla riparazione del danno senza applicazione di Franchigie e/o Scoperti ove previsti.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità operative sopra elencate si rinvia a quanto previsto all'Art. 13.16 "Modalità di riparazione del danno" e seguenti.

15. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI) Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di Polizza.

Ireclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla Sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

<u>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:</u>

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa:
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
- Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà

di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di <u>negoziazione assistita</u> ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
- procedura di <u>arbitrato</u> di cui al punto seguente prevista dalle Condizioni di Assicurazione all'Art. 13.23 "Gestione del Sinistro" relativamente alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale).

16. Perizia contrattuale e Arbitrato

Il contratto prevede che, per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO – FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI – EVENTI CATASTROFALI – PROTEZIONE DEL REDDITO - PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione Danni), INDUSTRIA, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all'Art. 13.5 "Controversie e procedura per l'accertamento del danno" e all'Art. 13.6 "Mandato dei periti".

Relativamente alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale), è invece previsto che la Società ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi possono demandare la decisione ad un arbitro secondo la procedura definita all'Art. 13.23 "Gestione del Sinistro".

Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge.

GLOSSARIO

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- Addetti: sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.
- Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini anche se derivanti da eventi atmosferici.
- Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- Apparecchiature (per la Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti): le macchine, le attrezzature
 e gli apparecchi elettrici ed elettronici, non al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti elettrici ed
 elettronici al servizio delle Apparecchiature stesse.
 Le Apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato
 e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
- Archivi: complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- Assicurato (per la Sezione Assistenza): la persona fisica, residente in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell'Attività assicurata.
 Limitatamente alle Prestazione che operano in caso di Infortunio: gli Addetti e i clienti che si trovino all'interno dei Locali al momento del verificarsi dell'evento.
- Assicurato (per la Sezione Industria): l'impresa contraente nella sua qualità di datrice di lavoro; coloro
 che rivestono la funzione di amministratore unico; direttore generale nominato ai sensi dell'Art.2396 c.c.;
 componente dell'organo di amministrazione o di controllo; i dirigenti che abbiano compiti di gestione
 conferiti tramite procura; l'amministratore di fatto.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- Assistenza giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- Atti di Terrorismo: atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla
 minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo (i) di persone, sia che agisca da solo o per
 conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi,

ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.

- Attività esercitata: attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
- Atto illecito (per la Sezione Industria): qualsiasi violazione colposa da parte di un Assicurato nello svolgimento delle sue funzioni in quanto tale, dei doveri derivanti dalla Legge, dal mandato, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto dell'impresa contraente.
- **Azienda assicurata:** impresa finalizzata alla produzione di beni e alla prestazione di servizi, identificata in Polizza.
- Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale): Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.
- Cassaforte: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
- Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale): parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza; organizzare l'erogazione delle Prestazioni; erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Computer Desktop:** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook:** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'Attività o nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata:
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche: sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computer (compresi Desktop e Notebook) e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.
 - Macchinari, Attrezzature e Arredamento: macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, s oppalchi n onché m igliorie e dili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza; Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria. Sono escluse le Cose particolari, Modelli e stampi e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici.

- Merci: prodotti, merci (anche Infiammabili e speciali) inerenti l'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi. Sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le Cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli di terzi se oggetto di compravendita, in lavorazione, in manutenzione o riparazione.

Per la Sezione Furto sono compresi Modelli e stampi.

Se richiamato in Polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.

Se previsto in Polizza sono, inoltre, comprese Attrezzature e Arredamento in leasing.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il
 fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità,
 manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento
 tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non
 determinati da cause esterne.
- **Convalescenza:** il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o Malattia, indennizzabile a termini di contratto.
- Cose: oggetti materiali.
- Cose (per la Sezione Responsabilità civile): oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo puramente esemplificativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai consumi energetici, alle spese di manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.
- Cyber crime: atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danni indiretti:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- Danno liquidabile: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

- Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- Dati: informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
- Dato personale (per la Sezione Protezione digitale): qualunque informazione che permette l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Delitto colposo:** è quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
- Deposito di riserva: Locale destinato a deposito accessorio all'attività e sito nell'ubicazione indicata in Polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'Attività assicurata. Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato richiesti dalle Sezioni.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'Azienda assicurata utilizzati per l'Attività esercitata.
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- Esplodenti: sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplodente prevista all'Art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti uno o più immobili od una porzione di un singolo immobile, compresa l'abitazione dell'Assicurato se comunicante, siti nella ubicazione riportata in Polizza ed adibiti all'Attività esercitata; escluse strade private.

Sono compresi:

- Fissi ed infissi:
- opere di fondazione od interrate;
- Dipendenze e/o pertinenze;
- pavimentazioni esterne;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o

produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;

- affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi, Impianti solari termici e/o Impianti fotovoltaici.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.

Se previsto in Polizza, è inoltre compreso il Deposito di riserva.

- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto.
- Fatto illecito: inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- Fatturato: l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti, realizzato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima).
- Firewall (per la Sezione Protezione digitale): componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione del reddito e Responsabilità civile da prodotto difettoso): la parte di danno, espressa in cifra fissa, o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- Franchigia (per la Sezione Furto): la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- Furto con destrezza: Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- Impianti del Fabbricato (per la Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti): le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
- Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in

Istituti di Cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di Cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.

- Impianto fotovoltaico: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'Impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione.
- Impianto solare termico: sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatori per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- Infiammabili: sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplodenti;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:

- gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
- gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.

- Infortunio (per la Sezione Assistenza): ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- Infortunio (per la Sezione Protezione del Reddito): evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza una Invalidità Permanente e/o una delle altre prestazioni garantite dal contratto.
- INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- Istituto di Cura: ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di Legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
- Intervento da "remoto" (per la Sezione Protezione digitale): operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali Programmi e tecnologie.

- IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1º gennaio 2013.
- Lastre: insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/ sintetico
 rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su
 vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni
 ed iscrizioni.
- **Limitatori di sovratensioni a norma CEI:** dispositivi elettrici finalizzati alla protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni (detti anche SPD).
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- Locali: vedi Fabbricato.
- Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza): località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Malattia:** qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
- Malattie congenite: malattie esistenti dalla nascita e la cui origine risale alla vita intrauterina
- Malware: software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad
 interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere
 o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la
 decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo
 di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di
 programmi software.
- Margine di contribuzione: la differenza fra i Ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta.
- Materiali tossici e nocivi: materiali di cui al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Materiali radioattivi: materiali di cui al D. Lgs. N. 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Merci speciali:** celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle Merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.
- **Modelli e stampi:** Modelli, stampi, garbi, messe in carta, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- Normativa per la protezione dei dati personali: i) D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018), ii) dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), iii) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
- **Oblazione:** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
- Orario notturno (per la Sezione Assistenza): identifica la fascia oraria compresa dalle ore 24.00 alle ore 07.00.
- Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
- Periodo assicurativo Annualità assicurativa: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
 - In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 1 Anno.
- Periodo di Indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima di 12 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
- Polizza: il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.
- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo doloso preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- Raccolte e collezioni: Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.
- Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le Cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

- Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il
 valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore
 rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del
 Codice Civile.
- Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in Polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura. La degenza in ospedalizzazione domiciliare viene parificata a tutti gli effetti al Ricovero in Istituto di Cura.
- Riparazione diretta: forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
- Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
 Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Deposito di riserva.
- Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali e Responsabilità civile da prodotto difettoso): la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- Scoperto (per la Sezione Furto): la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale): l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, Programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei dati personali.
- Società: l'impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- Somma assicurata/Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Spese di giustizia:** spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- Sport ad Alto Rischio: intendendosi per tali: alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco o di difficoltà equivalente, arti marziali che prevedano contatto fisico, bob, canoa fluviale oltre il 3° grado, discesa di rapide, downhill a qualsiasi livello e in tutte le sue forme, football americano, free climbing, guidoslitta (bob-sleigh), helisnow, immersione con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello), comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua, jet ski, kite surf, lotta nelle sue varie forme, pugilato, rafting, rugby, hockey, salto con l'elastico (bungee jumping), salto dal trampolino con sci o idrosci, scialpinismo, sci e snowboard acrobatico, sci e snowboard estremi (effettuati fuori pista in zone distanti non immediatamente adiacenti alle piste battute servite da impianti di risalita) slittino (skeleton), snowrafting, sollevamento pesi, speleologia.
- Sport Aerei: intendendosi per tali quelli effettuati anche in qualità di pilota con: Aeromobili di peso non superiore a MTOM (Kg) 2700 sia con ala fissa, sia con ala rotante, alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili ultraleggeri, deltaplani, paramotori, parapendii, apparecchi e/o attrezzi per il volo da diporto o sportivo, paracadutismo.
- Sport Motoristici o Motonautici: intendendosi per tali quelli che prevedono:
 - l'utilizzo di autoveicoli o motoveicoli su pista, circuiti o comunque durante lo svolgimento di gare e/o allenamenti con l'utilizzo di predetti veicoli. Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa le gare Sprint e Gasstrack, nonchè quelle effettuate con Monoposto, Prototipi, Dragster e Stock-car, anche nel caso in cui nel contratto sia resa operante l'estensione agli Sport Motoristici e Motonautici (Condizione Specifica Q);
 - l'utilizzo a qualsiasi titolo di moto d'acqua, idromoto, motoscafi o barche a motore conformi alle regole stabilite dall' UIM (Unione Internazionale Motonautica) o dall'autorità nazionale. Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa le gare di Off-shore, anche nel caso in cui nel contratto sia resa operante l'estensione agli Sport Motoristici e Motonautici (Condizione Specifica Q).
- **Sport Professionistici:** quelli svolti in maniera continuativa nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le parti e che costituisca fonte principale di reddito per l'Assicurato.
- Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale): il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., destinato alla gestione dei Sinistri della Sezione Assistenza.
- Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza): l'Istituto di Cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

- **Termini di aspettativa:** il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- Trasferta (per la Sezione Assistenza): trasferimento temporaneo, per ragioni di servizio, ad oltre 50 km dalla sede di lavoro a cui l'Assicurato è formalmente assegnato.
- Unibox L@voro: dispositivo elettronico per la segnalazione degli allarmi, fornito in comodato d'uso e installato presso i Locali dove si svolge l'Attività assicurata indicata in Polizza e necessario per l'attivazione delle Prestazioni di Assistenza Plus.
- Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- Valore allo stato d'uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'Attività esercitata.
- **Vetro antisfondamento:** vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale Matteo Laterza

Edizione 01/05/2018

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com-www.unipolsai.it





NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Art.1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità 1

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza 2

Il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente se è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del Contratto, qualora intervengano

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a 5 anni e soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. In caso di stipula "con tacita proroga", inoltre, a seguito di variazioni tariffarie dei Rischi assicurati la Società può proporre al Cliente – comunicandoglielo almeno 30 giorni prima della scadenza – un nuovo Premio: se il Cliente non accetta è sufficiente che non paghi il nuovo Premio e il contratto risulterà cessato alla scadenza.

modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'Articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni Eventi catastrofali e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Art. 1.4 - Pagamento del Premio 3

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.5 - Frazionamento del Premio 4

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.6 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D.

(operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.

- a) Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit
 - 1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato,

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un' Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

- senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
- 2. All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
- 3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
- 4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in Polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l'emissione dell'atto di quietanza: «Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx.

 Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.». Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
 - mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].

b) Mancato addebito del pagamento di Premi

- 1. Entro 10 giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l'eventuale mancato addebito dell'importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
- 2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 4. della lettera a): «L'addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/ xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UnipolSai Ass.ni».

c) Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.

- 1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.
- 2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D.
- 3. In caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/ sostituzione pol n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
- 4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio:

 «Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/ xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UnipolSai Ass.ni».
- 5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l'Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l'Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..
- Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 1.7 - Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme assicurate, i Massimali, i Limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Protezione del Reddito, della Sezione Tutela Legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale.

Art. 1.8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.9 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.10 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.11 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.12 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati 5

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'Attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.10 - Aggravamento del Rischio.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Art. 1.14 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace: dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;

dalla data del timbro postale o del rapporto del fax se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Art. 1.15 – Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per la Legge, ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, o l'Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza. In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto

5 Se trasferisco la mia attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle Merci resta nei vecchi Locali, tali Merci risultano fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto UnipolSai Impresa & Servizi – con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione – prevede in automatico che per le Merci rimaste nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

SEZIONE DANNI AI BENI

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da:

- a) Incendio;
- b) fulmine;
- c) Esplosione, Implosione, Scoppio;
- d) urto di veicoli e natanti;
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di Cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti;
- g) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie:
- h) caduta di ascensori, montacarichi e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

i) i danni consequenziali

i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento:
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j) i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia opera anche per i danni:

- **k)** a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- l) a beni appartenenti al Contenuto, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- m) demolire, sgomberare, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro; nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali;
- n) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle Cose particolari, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto ,⁶ fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.
 Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso;
- o) la ricerca, rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
 La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;
- **p) gli onorari periti e consulenti** nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo.
- q) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative;
- r) la riprogettazione del Fabbricato assicurato e la direzione dei lavori.

Le garanzie di cui alle lettere p), q) e r), per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro;

s) i beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare

Contenuto e Modelli e stampi si intendono assicurate anche all'esterno dell'Attività assicurato, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del

6 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dei Locali = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto dei Locali (\in 10.000,00 / \in 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a \in 4.000,00 (\in 20.000,00:5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a \leq 10.000,00 (contro gli \leq 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000,00;

t) il commercio ambulante

qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria all'Azienda assicurata, le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il Contenuto assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante;

u) gli autoveicoli dell'Assicurato

la partita Contenuto comprende gli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'Azienda assicurata. Il valore di tali veicoli non concorre alla determinazione del valore complessivo della partita Contenuto per l'applicazione della Regola proporzionale, come previsto all'Art.13.3 – Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 25.000,00;

- v) se assicurato il Contenuto, i **Modelli e stampi**; la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 50.000,00;
- w) se assicurato il Contenuto, **gli effetti personali dei dipendenti**; la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;

x) la perdita delle pigioni

nel caso in cui la garanzia Danni ai beni sia limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato la Società rimborsa inoltre la parte della pigione che l'Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000, 00 per Sinistro.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- a) Preziosi e Valori: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;
- b) Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti d'argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci;

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche Locali, sia di diritto che di fatto;
- b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva, salvo se è operante l'Art. 2.6.1 Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
- c) verificatisi in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) di smarrimento, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;

- e) verificatisi in occasione di mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.8 Merci in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
- f) verificatisi in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto:
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.6 Maggiori costi (Garanzia Supplementare);
- h) di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

- a) Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)
 - i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
 - i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;
- b) Urto di veicoli e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)
 - i veicoli e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

Art. 2.5 - Franchigia 7

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 500,00.

Come personalizzare⁸

Art. 2.6 – Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

7 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate? No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 500,00, che può essere ridotta o eliminata a scelta del Cliente con l'acquisto alternativo della Condizione Specifica "Riduzione Franchigia" o "Abrogazione Franchigia (Protezione totale)".

8 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie/Scoperti.

11 di 146

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono comprese in garanzia anche le Merci e le Attrezzature inerenti l'esercizio dell'Attività assicurata, durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Assicurato. Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

Questa Garanzia Supplementare è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.2 - Eventi atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Fenomeni atmosferici

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti
 eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità
 di enti, assicurati o non;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti.

Sono esclusi i danni:

- a serre e a quanto in esse contenuto;
- a serramenti, vetrate, lucernari, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;
- a enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- a tende frangisole, tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche e tensostatiche;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.4 - Fuoriuscita di liquidi, lettera d) Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;
- da Allagamenti, slavine, valanghe, frane e mareggiate.

Questa Garanzia Supplementare è prestata fino alla concorrenza del 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

b) Sovraccarico neve

crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto:
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché

all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

• da scivolamento delle tegole.

Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle singole partite.

Questa Garanzia Supplementare è prestata con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.3 - Eventi atmosferici estesi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Grandine su fragili

danni causati da grandine ai seguenti enti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti in materia plastica.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.

b) Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.2 a:

- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;
- veicoli immatricolati costituenti Merci, con il limite di € 5.000,00 per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 per danni causati da grandine.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Annualità assicurativa.

c) Fenomeni atmosferici sugli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.2 agli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

Questa Garanzia Supplementare è prestata con applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.4 – Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi i danni:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- da gelo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.

Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di **guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici** a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.
Sono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;
- le spese relative alla ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di **rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos** e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto

La garanzia è operante se assicurato il Contenuto.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

b) Gelo

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

c) Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

- rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato
 assicurato e/o dei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita
 di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali, a seguito di difetto, ingorgo e/o
 traboccamento;
- infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

d) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi

in caso di danno indennizzabile ai sensi della presente Garanzia Supplementare Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

La Garanzia Supplementare "Fuoriuscita di liquidi" è prestata con applicazione di <mark>una Franchigia di € 500,00</mark> per Sinistro.

Art. 2.6.5 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
- b) causati da grandine, uragano, tempesta, trombe d'aria, bufera e vento e da urto di Cose trascinate o crollate per effetto del vento;
- c) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2.3 – Esclusioni, sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.6 - Maggiori costi

La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla presente Sezione, rimborsa le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;

nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:

- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) lavorazioni presso terzi;
- 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni previsti dalle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. 2.6.4 – Fuoriuscita Liquidi e 2.6.8 – Merci in refrigerazione.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro e fino alla concorrenza della Somma assicurata.

Art. 2.6.7 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti:

subiti da Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, durante il trasporto con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dall'Assicurato,

e causati da:

- a) Incendio, azione del fulmine, Esplosione, Scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso;
- d) Alluvione, Inondazione, mareggiate, tormenta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e

- sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate con autocarri furgonati o centinati;
- f) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici (qualora operante la Garanzia Supplementare Art. 2.6.1 Atti vandalici e dolosi).

Limitatamente alle Merci e alle Attrezzature, l'Assicurazione è estesa alle traversate marittime che il veicolo con le Merci e le Attrezzature a bordo effettua, tra porti italiani, su navi traghetto o navi che non richiedono l'uso di gru per il carico/scarico delle merci (navi RO/RO) per i danni materiali e diretti causati da:

- g) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- h) getto delle Merci, asporto del mare, sbandamento dell'autocarro e/o rimorchio all'interno della nave o caduta in mare degli stessi.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Merci e le Attrezzature a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Sono esclusi i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sul veicolo o inadeguata protezione delle Merci e delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche durante il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- Furto e tentato Furto:
- rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi, limitatamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nelle traversate marittime tra porti italiani.

Questa Garanzia Supplementare è prestata relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 2.6.8 - Merci in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata.

Si intendono esclusi i danni subiti dalle Merci:

- in atmosfera controllata:
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi.

Questa Garanzia Supplementare è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.9 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi gli animali, da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.⁹

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Riduzione Franchigia

La Franchigia prevista all'Art. 2.5 – Franchigia e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono ridotti a € 250,00.

Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5 – Franchigia della Garanzia Base.

Le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono ridotti a € 250,00.

9 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?
Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice
Penale e dello Statuto dei Lavoratori citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è
stata inserita la Sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo
integrale dei suddetti articoli.

Art. 2.7.3 - Raddoppio sottolimiti

Si prende atto tra le parti che i sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.

Art. 2.7.4 - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto, separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate fino a un massimo del 30% del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale e relativa deroga di cui all'Art. 13.3 – Criterio di valutazione del danno nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art 13.14 – Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.5 - Aumento Infiammabili e/o Merci speciali

A parziale deroga dell'Art. 2.10 – Infiammabili e Merci speciali l'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e /o Merci speciali fino a 1.500 Kg complessivi.

Art. 2.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art.2.8.1 - Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5 – Franchigia e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

Come assicura

Art. 2.9 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- Solai in materiali incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90 % delle rispettive superfici.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, pareti esterne, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili;
- copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 della superficie . Sono compresi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali

incombustibili (pannelli sandwich); è tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 2.10 - Infiammabili e Merci speciali

L'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci speciali fino a 500 Kg complessivi. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.11 - Merci di categoria diversa ¹⁰

Si intendono comprese nella partita Contenuto anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività esercitata, fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 2.12 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.13 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

10 Se nel mio magazzino mi capita di tenere Merce che non riguarda l'Attività assicurata ci sono problemi in caso di Sinistro?

No, la garanzia opera anche per tali Merci, seppure in forma limitata al 20% della Somma assicurata come Contenuto, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l'Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale. Se invece sono abitualmente presenti in magazzino grandi quantità di Merci non attinenti l'Attività assicurata è opportuno rivolgersi al proprio intermediario di fiducia e valutare un nuovo riesame del Rischio.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 2. SEZIONE DANNI AI BENI | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|--|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti | |
| | Incendio | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Fulmine | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Esplosione, Implosione, Scoppio | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Urto di veicoli e natanti | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Bangsonico | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Urto o caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Fumo, gas, vapori | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Caduta di ascensori, montacarichi e simili | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Danni consequenziali | Somma assicurata in Polizza | | |
| Art. 2.1 - Garanzia Base | Guasti arrecati per ordine dell'Autorità | Somma assicurata in Polizza | €500,00 | |
| | Danni a Fabbricati aperti | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Danni a beni appartenenti al Contenuto | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi | 10% con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro; compresi i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto | | |
| | Spese per il rifacimento di Cose particolari | € 3.000,00 per Sinistro | | |
| | Ricerca, rottura e riparazione condutture gas e di condizionamento | € 5.000,00 per Sinistro | | |
| | Onorari periti e consulenti | 2% dell'Indennizzo | | |
| | Costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione | Somma assicurata in Polizza | | |
| | Riprogettazione del Fabbricato | Somma assicurata in Polizza | | |

| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|
| | Beni prezzo terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare | 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000,00 | |
| | Commercio ambulante | Somma assicurata in Polizza | |
| Art. 2.1 - Garanzia Base | Autoveicoli dell'Assicurato | 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 25.000,00 | . € 500,00 |
| | Modelli e stampi | € 50.000,00 | |
| | Effetti personali dei dipendenti | € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa | |
| | Perdita delle pigioni | € 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno | |
| Art. 2.2 - Delimitazioni | Preziosi e Valori | € 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti | |
| | Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti d'argento e servizi di argenteria | € 5.000,00 per singolo oggetto elevati a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci | |

| ## Provided | Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
|---|---------------------------|---|--|--|
| (*) a) Fenomeni atmosferici b) Sovraccarico neve Art. 2.6.3 – Eventi atmosferici estesi (***) a) Grandine su fragili Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) b) Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto - Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture - Beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata (**) 10% min € 500,000 producti elle singole partite 15% Somme assicurate alle singole partite 15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa € 50.000,00 per Annualità assicurativa (***) 15% min € 500,00 productiva pr | Garanzie Supplementari | Art. 2.6.1 – Atti vandalici e dolosi | singole partite Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi fino a € 10.000,00 per Sinistro € 20.000,00 per Annualità | minimo di € 500,00 per |
| estesi (***) a) Grandine su fragili 15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa b) Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto - Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture - Beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata | | (*) a) Fenomeni atmosferici | singole partite 50% Somme assicurate alle | (*) 10% minimo € 500,00 per Sinistro |
| ti, tende frangisole, tetto- ie, gazebo, tensostrutture - Beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di per- tinenza dell'Attività eser- citata | | estesi (***) a) Grandine su fragili b) Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto - Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle | singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa € 50.000,00 per Annualità | (**)15% minimo |
| Veicoli immatricolati costituenti merci limitato ad € 2.500,00 per singolo veicolo limitato ad € 2.500,00 per i danni causati da grandine c) Fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e assicurativa | | ti, tende frangisole, tetto- ie, gazebo, tensostrutture - Beni posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di per- tinenza dell'Attività eser- citata - Veicoli immatricolati costituenti merci c) Fenomeni atmosferici su | limitato ad € 2.500,00 per i danni causati da grandine € 40.000,00 per Annualità | € 500,00 per |

| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
|--|---|---|------------------------------------|
| Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.4 – Fuoriuscita di liquidi (***) a) Acqua condotta e altri liquidi - fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici - dispersione liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos b) Gelo c) Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi d) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi | € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 Annualità assicurativa € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa | (****) € 500,00 per Sinistro |
| | Art. 2.6.5 – Lastre Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne | Somma assicurata indicata in Polizza 20% dell'Indennizzo | € 500,00 per Sinistro |
| | Art. 2.6.6 – Maggiori costi | 90 gg fino alla concorrenza della Somma assicurata | 3 gg |
| | Art. 2.6.7 Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate | Somma assicurata indicata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa | € 500,00 20% |

| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
|--|---|--|--|
| | Art. 2.6.8 – Merci in refrigerazione Smaltimento della Merce avariata | Somma assicurata indicata in Polizza 10% della Somma assicurata | 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro |
| Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.9 - Ricorso Terzi Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati Danni da interruzioni o | Massimale indicato in Polizza € 5.000,00 per Sinistro 10% del Massimale indicato | |
| | sospensioni attività | in Polizza | |
| Art. 2.11 - Merci di categoria diversa | | 20% della Somma assicurata per il Contenuto | |

SEZIONE DANNI AI BENI - ALL RISKS 36

(Acquistabile in alternativa alla Sezione Danni ai beni)

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste agli Artt. 2.3 e 2.4 della presente Sezione.

Sono compresi in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- a) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro; nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali;
- b) i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza:
- c) le spese necessariamente sostenute per ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti del Fabbricato che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa;
- d) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle Cose particolari, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso;
- e) gli onorari periti e consulenti nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo.
- f) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative;
- g) la riprogettazione del Fabbricato assicurato e la direzione dei lavori.

Le garanzie di cui alle lettere e), f) e g) per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

36 Posso acquistare questa Sezione in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI?

No, l'acquisto è alternativo in quanto entrambe le Sezioni offrono una copertura sui danni ai beni assicurati, ma lo fanno utilizzando forme diverse: nella "Danni ai beni" vengono elencate nella Garanzia base le singoli ipotesi rientranti in copertura, mentre nella "All Risks" viene stabilita più genericamente l'operatività della copertura per qualsiasi evento dannoso e qualunque sia la causa, tranne le ipotesi esplicitamente escluse.

h) i beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare

Contenuto e Modelli e stampi si intendono assicurate anche all'esterno dell'Attività assicurata, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000,00;

i) gli autoveicoli dell'Assicurato

la partita Contenuto comprende i veicoli iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'Azienda assicurata. Il valore di tali veicoli non concorre alla determinazione del valore complessivo della partita Contenuto per l'applicazione della Regola proporzionale, prevista all'Art. 13.3 - Deroga alla proporzionale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 25.000,00;

j) la perdita delle pigioni

nel caso in cui la garanzia R.C.T sia limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato la Società rimborsa inoltre la parte della pigione che l'Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro;

k) il collasso strutturale dei Fabbricati

la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da cedimento delle fondazioni o delle strutture dei Fabbricati o degli impianti.

Restano non indennizzabili i danni causati da o conseguenti a:

- Allagamenti, Alluvioni, Inondazioni, maremoto, Terremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica, sovraccarico neve;
- interventi di ampliamento, sottomurazione, sopraelevazione, demolizioni;
- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o difetto di costruzione o vizio di materiale;
- mancata o inadeguata manutenzione, deperimento, usura, logorio, corrosione, ruggine e incrostazione;

nonché i danni subiti da edifici o porzioni di essi in corso di costruzione o avvenuti in fase di collaudo. Restano inoltre esclusi i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie, i Danni consequenziali o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per Annualità assicurativa somma maggiore di € 100.000,00.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alle relative partite, le garanzie sotto riportate si intendono prestate con l'applicazione di Scoperti, minimi non indennizzabili ed entro i Limiti di Indennizzo come da prospetto che segue.

| Descrizione | Scoperto/Franchigia | Limite di Indennizzo/sottolimite per Anno assicurativo |
|--|-------------------------------------|--|
| Preziosi e Valori | € 500,00 per Sinistro | € 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000 se in Casseforti |
| Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti d'argento e servizi di argenteria | € 500,00 per Sinistro | € 5.000,00 per singolo oggetto elevato a € 25.000,00 se costituenti Merci |
| Modelli e stampi | € 500,00 per Sinistro | € 50.000,00 per Sinistro |
| Effetti personali dei dipendenti | € 500,00 per Sinistro | € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa |
| Atti vandalici e dolosi | 10% minimo € 500,00 per Sinistro | 70% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto |
| Acqua condotta | € 500,00 per Sinistro | € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa |
| Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione | € 500,00 per Sinistro | € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa |
| Dispersione di liquidi – Valore del liquido perduto | € 500,00 per Sinistro | € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa |
| Gelo | € 500,00 per Sinistro | € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa; € 10.000,00 per Sinistro per spese di ricerca |
| Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito scarichi | € 500,00 per Sinistro | € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa |
| Fenomeni Atmosferici | 10% minimo € 500,00 per Sinistro | 70% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto |
| Sovraccarico neve | 10% minimo € 500,00 per Sinistro | 50% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto |
| Grandine su fragili | 10% minimo € 500,00 per Sinistro | 15% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa |
| Fabbricati aperti ed enti all'aperto | 10% minimo € 500,00 per Sinistro | € 50.000,00 per Annualità assicurativa; € 5.000,00 per singolo veicolo immatricolato limitato a € 2.500,00 per grandine |
| Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici | 10% minimo € 500,00 per Sinistro | € 40.000,00 per Annualità assicurativa |
| Lastre | € 500,00 per Sinistro | €10.000,00 |
| Movimentazione interna | Scoperto 10% e minimo € 500,00 | € 20.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa |

Cosa NON Assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, Cyber crime o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) inquinamento o contaminazione ambientale;
- d) eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo;
- e) movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti, slavine, dilavamento:
- f) dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- g) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.3 Merci in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
- h) ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati, macchinari ed impianti;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

e quelli causati da o dovuti a:

- i) trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle Cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.2 – Merci Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate;
- j) umidità, brina e condensa, siccità;
- k) animali, vegetali in genere;
- l) mancata e/o anormale manutenzione;
- m) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, fenomeni elettrici;
- n) funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- o) montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
- p) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto;
- q) eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- r) difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione;
- s) sospensione di fornitura di energia, gas, acqua.

Nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi i danni di:

- t) Furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti (a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.12 Colpa grave;
- u) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore delle Merci;
- v) cambiamenti di costruzione, mancato godimento, mancato reddito nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;

- w) crolli, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;
- x) ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano diretta conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;
- y) natura estetica;
- z) derivati da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, salvo che siano diretta conseguenza di un danno materiale non altrimenti escluso (Cyber Crime).

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Si intendono esclusi:

a) in conseguenza di Atti vandalici e dolosi

- i danni di Furto e Rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata
 o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione
 di controlli o manovre, dispersione liquidi. Se i danni causati dai suddetti eventi sono avvenuti in
 occasione di occupazione (purché non militare) del Fabbricato, qualora la stessa si protraesse per
 oltre 5 giorni consecutivi, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o
 Scoppio non causati da ordigni esplosivi.
- limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente
 o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità,
 gas, acqua, comunicazioni e da contaminazioni chimiche o biologiche.

b) con riferimento all'Acqua condotta

- i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i danni da gelo.

c) in conseguenza Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

• i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;

d) in conseguenza di Dispersione liquidi

- i danni dovuti imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;

e) in conseguenza di Gelo

• i danni a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

f) in conseguenza di Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito scarichi

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- danni alle Merci la cui base è posta ad un altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelli che per loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

g) in conseguenza di Fenomeni atmosferici

- i danni a serre e a quanto in esse contenuto;
- i danni causati da pioggia, grandine e neve, alle Cose assicurate all'interno dei Fabbricati, qualora

pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

h) in conseguenza di Sovraccarico neve

- i danni a Locali, strutture o serbatoi (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione;
- i danni ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e quanto in essi contenuto;
- i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- i danni causati da scivolamento delle tegole.

i) in relazione alle Lastre

- i danni derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o
 assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle
 immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle
 Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- i danni a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- i danni a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- i danni di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

Art. 2.5 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione la Società applica una Franchigia di € 500,00.

Come personalizzare

Art. 2.6 - Garanzie supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.6.1 - Maggiori costi

La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla presente Sezione, rimborsa le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'Attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;

nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:

- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) lavorazioni presso terzi;
- 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'Attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni da Fuoriuscita Liquidi e dalla Garanzie Supplementare di cui all' Art. 2.6.3 – Merci in refrigerazione.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorrenza della Somma assicurata.

Art. 2.6.2 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti subiti da Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, durante il trasporto con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dall'Assicurato,

e causati da:
a) Incendio, azione del fulmine, Esplosione, Scoppio;

- b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) Collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso;
- d) Alluvione, Inondazione, mareggiate, tormenta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le Merci siano trasportate con autocarri furgonati o centinati;
- f) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici.

Limitatamente alle Merci e alle Attrezzature, l'Assicurazione è estesa alle traversate marittime che il veicolo con le Merci e le Attrezzature a bordo effettua, tra porti italiani, su navi traghetto o navi che non richiedono l'uso di gru per il carico/scarico delle Merci (navi RO/RO) per i danni materiali e diretti causati da:

- g) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- h) getto delle Merci, asporto del mare, sbandamento dell'autocarro e/o rimorchio all'interno della nave o caduta in mare degli stessi.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Merci e le Attrezzature a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Sono esclusi i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci, quando il Contraente/Assicurato ne sia consapevole;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sul veicolo o inadeguata protezione delle Merci e delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche durante il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- Furto e tentato Furto;
- rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi, limitatamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nelle traversate marittime tra porti italiani.

Questa Garanzia Supplementare è prestata relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 2.6.3 - Merci in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto i Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:

a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti;

b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata.

Si intendono esclusi i danni a Merci poste su automezzi.

La Garanzia Supplementare "Merci in refrigerazione" è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.4 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi gli animali, da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Raddoppio sottolimiti

Si prende atto tra le parti che i sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.

Art. 2.7.2 - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto, separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate sino a un massimo del 30% del valore delle stesse. Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale e relativa deroga di cui all'Art.13.3 – Deroga alla proporzionale nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art.13.14 – Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.3 - Aumento Infiammabili e/o Merci Speciali

A parziale deroga dell'Art. 2.10 Merci speciali e Infiammabili l'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e /o Merci Speciali fino a 1.500 Kg complessivi.

Art. 2.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 - Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5 – Franchigia e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

Come assicura

Art. 2.9 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1:

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- Solai in materiali incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90 % delle rispettive superfici.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. E' tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 della superficie.
 Sono compresi i pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili (pannelli sandwich); è tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- pareti esterne, strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 2.10 - Merci speciali e Infiammabili

L'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a 500 Kg complessivi. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.11 - Merci di categoria diversa

Si intendono comprese nella partita Contenuto anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività esercitata, fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 2.12 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.13 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti (fermo quanto previsto all'Art. 2.2 - Delimitazioni)

| 2. SEZIONE DANNI AI BENI – ALL RISKS | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti | |
| Art. 2.1 - Garanzia Base | Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi guasti causati per ordine dell'Autorità spese per ricercare e riparare le rotture accidentali rifacimento Cose particolari Onorari periti e consulenti costi e/o oneri, compresi quelli di urbanizzazione Riprogettazione del Fabbricato | 10% con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro; compresi i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto Somma assicurata indicata in Polizza € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa € 3.000,00 per Sinistro | € 500,00 | |
| | Beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare | 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000,00 | | |
| | Autoveicoli dell'Assicurato | 30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 25.000,00 | | |
| | Perdita delle pigioni | € 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno | | |
| | Collasso strutture dei Fabbricati | €100.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa | 10% minimo € 500,00 | |

| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
|--|--|--|---|
| Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 2.6.1 – Maggiori costi | 90 giorni fino alla concorrenza della Somma assicurata | 3 giorni |
| | Art. 2.6.2 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate | Somma assicurata indicata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa | € 500,00 20% |
| | Art. 2.6.3 – Merci in refrigerazione Smaltimento della Merce avariata | Somma Assicurata indicata in Polizza 10% della Somma assicurata | 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro |
| | Art. 2.6.4 - Ricorso Terzi Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati Danni da interruzioni o sospensioni attività | Massimale indicato in Polizza € 5.000,00 per Sinistro 10% del Massimale indicato in Polizza | |
| Art. 2.11 - Merci di categoria diversa | | 20% della Somma assicurata per il Contenuto | |

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Cosa assicura

Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata¹¹. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.¹²

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 - Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all'Attività assicurata 13:

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei Locali;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d **servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'Azienda assicurata;
- e) servizio antincendio interno;
- f) partecipazione dell'Assicurato a **mostre, fiere, mercati ed esposizioni**, compreso il Rischio derivante dall' allestimento e smontaggio degli stand;
- g) **organizzazione di visite guidate** all'interno dell'Azienda assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- i) utilizzo di **rastrelliere fisse per deposito biciclette** poste esternamente ai Locali dell'Azienda ma di pertinenza dell'Azienda stessa;
- i) pulizia e manutenzione dei Locali;

11 Nei miei Locali svolgo due Attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente in Polizza.

12 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente la garanzia assicurativa opera?
Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.

13 In ambito di responsabilità civile la mia Attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei Locali adibiti al suo esercizio?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi previste dalla Garanzia Base e dalle Garanzie Supplementari (a pagamento), quali in occasione di partecipazione a fiere / mercati o – se acquistata la relativa Garanzia Supplementare – per l'installazione presso terzi di Cose vendute dall'Assicurato.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. 3.1.2 - Impiego veicoli

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera e) dell'Art. 3.3 – Esclusioni;
- c) committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
 - La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Addetti.

Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne

a) Conduzione del Fabbricato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'Attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 3.3 Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato.

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell' Assicurato in qualità di committente.

Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti,

che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Codice Privacy, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.8 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale accessoria all'Attività assicurata, esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.9 - Operazioni di movimentazione

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di:

a) prelievo, rifornimento e consegna presso terzi;

b) carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni:

- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ai veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- derivanti da Incendio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza per Sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per danni a Cose, e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.10 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'Azienda dell'Assicurato o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria.

Per questa garanzia il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.11 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi; sono compresi i danni da Incendio provocati durante le suddette operazioni e i danni ai Locali dove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.12 – Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008)

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni – anche derivanti da Incendio - verificatisi entro 1 Anno dal compimento dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi-escluse le attività ex D.M. 37/2008-esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per Sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della Polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei Sinistri.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi entro 1 Anno dalla data del loro compimento e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.13 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso rischio esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

Art. 3.1.14 - Danni da Furto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato,

nonché di Macchinari e/o Attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.15 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi compresi gli Addetti che si trovano negli spazi di pertinenza dell'Azienda assicurata.

Art. 3.1.16 - Cessione lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in Polizza, si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art.583 del Codice Penale, nonché per i danni ai veicoli.

L'assicurazione, limitatamente ai danni fisici, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I. di cui all'Art. 3.6.2.

Art. 3.1.17 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti da:

- i titolari e i Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi, tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

Art. 3.1.18 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime:
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.7 – Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.17 Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.4 Danni a condutture ed impianti sotterranei Danni da cedimento o franamento del terreno Scavi e reinterri (Garanzia Supplementare);
- h) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- j) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- k) derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- o) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.5 Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- p) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.9 Operazioni di movimentazione e 3.1.13 Danni da Incendio nonché ai successivi Artt. 3.6.5 Danni a Cose in consegna, 3.6.6 Danni a Cose oggetto di lavorazione e 3.6.12 Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali (Garanzie Supplementari);
- q) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.10 Somministrazione e vendita di prodotti e 3.1.12 -Postuma annuale (escluse attività ex. D.M. 37/2008) nonché all'Art. 3.6.10 Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Garanzia Supplementare);
- r) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.10 Somministrazione e vendita di prodotti;
- s) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.9 Operazioni di movimentazione, 3.1.11 Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, 3.1.12 Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008), 3.1.13 Danni da Incendio, 3.6.10 Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori), 3.6.11 Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) Estensione:

- t) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed ingenere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.8 Inquinamento non graduale (Garanzia Supplementare);
- u) da Furto, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.14 Danni da Furto;
- v) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.12 Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) e al successivo Art. 3.6.10 Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n.37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (Garanzia Supplementare). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- w) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 3.6.6 Danni a Cose oggetto di lavorazione e 3.6.12 Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali (Garanzia Supplementare);
- x) a Cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- y) da proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.1 Proprietà del Fabbricato (Garanzia Supplementare);
- z) ad aeromobili o derivanti da attività aereoportuali.

Art. 3.4 – Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.4)
 - subiti dall'Assicurato/Contraente
- b) Operazioni di movimentazione (Vedi Art. 3.1.9)
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - · conseguenti a mancato uso;
 - limitatamente a "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

c) Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 3.1.10)

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

d) Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi (Vedi Art. 3.1.11)

- alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque Fabbricati;

- derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate:
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.

Sono altresì esclusi i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

e) Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) (Vedi Art. 3.1.12)

- alle Cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque Fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle Cose vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Sono altresì escluse:

- le attività soggette al D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici);
- i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n.122/92 e successive modifiche e integrazioni.

f) Danni da Incendio (Vedi Art. 3.1.13)

• derivanti dalle attività svolte presso terzi.

g) Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda (Vedi Art. 3.1.15)

• da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.18), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'Attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'Azienda, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art.3.3 Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00.
 - Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione.
 La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per Infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
 Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
- c) per gli Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.3 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 3.6.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Scavi e reinterri

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- a Fabbricati e Cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al
 committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed
 imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 3.6.5 - Danni a Cose in consegna

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia. Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.6 - Danni a Cose oggetto di lavorazione

La garanzia opera per i danni alle Cose sottoposte a lavorazione. Restano esclusi i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e agli strumenti di lavoro.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € € 500,00 e con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.7 - Danni alle Cose movimentate di terzi

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 3.4 - Esclusioni specifiche, l'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.8 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.

Art. 3.6.9 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'Assicurato può utilizzare, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, a parziale deroga di quanto previsto alla lett. e) dell'Art.3.3 - Esclusioni, la garanzia di Polizza comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei mezzi suindicati esclusivamente quando la stessa avvenga nell'ambito dell'area recintata annessa e di pertinenza dell'Azienda purché l'accesso a tale area sia regolato a mezzo di idonei dispositivi quali cancelli, sbarre. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati. La presente garanzia non è comunque da intendersi prestata sulla base di eventuali obblighi assicurativi di Legge. L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di 30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.

Art. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di errata esecuzione degli stessi. La garanzia è prestata per le attività previste dal D.M. 37/08 e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione richiesta dallo stesso D.M. all'Art. 3, con esclusione comunque dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili. La garanzia è operante a condizione che:

- i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 5 anni dalla consegna dei lavori;
- la denuncia di Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero Massimale indicato in Polizza, previsto per la responsabilità civile dell'attività aziendale.

Restano comunque esclusi dalla garanzia:

- a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque Fabbricati, nonché i danneggiamenti alle Cose installate;
- b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle Cose installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
- d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- e) i danni da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Nel caso di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività per motivi diversi da fallimento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l'Assicurato – previo pagamento di un ulteriore Premio da stabilirsi – può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifica

Polizza - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e Massimale quale limite di Risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può essere presentata, in caso di decesso dell'Assicurato, anche dai suoi eredi.

Tale richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 3.6.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione

Il termine di 5 anni di cui alla garanzia prevista all'articolo precedente, che si intende esplicitamente richiamata, è elevato a 10 anni. Fermo il resto.

Art. 3.6.12 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Riduzione Franchigia danni a Cose

Si conviene di ridurre ad € 250,00 la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 – Franchigia per danni a Cose della presente Sezione salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.18).

Si intendono altresì ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione ad esclusione di quelli previsti agli Artt. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. e 3.6.8 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.2 – Annullamento Franchigia danni a Cose

Si conviene di annullare la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 – Franchigia per danni a Cose salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.18).

Si intendono invece ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione ad esclusione di quelli previsti agli Artt. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di Iavoro - R.C.O./R.C.I. e 3.6.8 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.3 - Aumento dei limiti di garanzia

Il limite di Risarcimento previsto per le sotto indicate garanzie si intende raddoppiato:

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

Art. 3.1.11 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi;

Art. 3.1.13 - Danni da Incendio

Art. 3.1.14 - Danni da Furto

Art. 3.6.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Scavi e reinterri

Art. 3.6.7 – Danni alle Cose movimentate di terzi

Art. 3.6.8 – Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.4 - Estensione al mondo intero

A parziale deroga dell'Art. 3.11 – Validità territoriale, si conviene che la garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

Art. 3.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art.3.8.1 – Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 3.5 – Franchigia per danni a Cose, gli specifici Scoperti con i relativi minimi e le specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.18), nonché le specifiche Franchigie e gli specifici Scoperti con i relativi minimi previste alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 3.8.2 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato

Si richiama la garanzia di cui all'Art. 3.6.1 – Proprietà del Fabbricato e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato assicurato nella Sezione Danni ai beni.

Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./R.C.I. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 - Partecipazione a mostre e fiere lettera f), sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera j) dell'Art. 3.3 – Esclusioni (per quanto dovuto per risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).

L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne (Art. 3.1.3) e Proprietà del Fabbricato (Art. 3.6.1), vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I. di cui all'Art. 3.6.2 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza;
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato tenendo conto della tolleranza del 10% risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
| | Art. 3.1 – Garanzia Base R.C.T. | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.1 – Attività complementari | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.2 – Impiego veicoli | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.3 – Conduzione del Fabbricato – Antenne, insegne | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.4 – Responsabilità civile personale degli Addetti | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.5 – Danni causati da persone che partecipano ai lavori | Massimale indicato n Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.6 – Danni da interruzione di attività | € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo | 10% minimo € 1.500,00 |
| | Art. 3.1.7 – Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali | 10% del Massimale di Polizza per Sinistro | 10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00 |
| Λrt 2.1- | Art. 3.1.8 – Commercio ambulante | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| Art.3.1 - Garanzia Base R.C.T. | Art. 3.1.9 – Operazioni di movimentazione | Massimale indicato in Polizza, massimo € 500.000,00 per danni a Cose | Scoperto 10% minimo € 500,00 |
| | Art. 3.1.10 – Somministrazione e vendita di prodotti | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.11 – Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi | 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00 |
| | Art. 3.1.12 – Postuma annuale (escluse attività ex D.M. 37/2008) | 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo | 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00 |
| | Art. 3.1.13 – Danni da Incendio | € 150.000,00 per Periodo assicurativo | 10% minimo € 500,00 |
| | Art. 3.1.14 – Danni da Furto | € 10.000,00 per Periodo assicurativo | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.15 – Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.16 – Cessione lavori in subappalto | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |
| | Art. 3.1.17 – Danni subiti da collaboratori a vario titolo | Massimale indicato in Polizza | Solo per danni a Cose: € 500,00 |

| Gara | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
|--|---|--|--|
| Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 3.6.1 – Proprietà del Fabbricato | Massimale indicato in Polizza | Spargimento liquidi: € 500,00 per Sinistro Rigurgito fogna: € 500,00 per Sinistro |
| | Art. 3.6.2 – Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro – R.C.O./ R.C.I. | Massimale indicato in Polizza | Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata |
| | Art. 3.6.3 – Malattie professionali | 50% del Massimale di Polizza | |
| | Art. 3.6.4 – Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Scavi e reinterri | € 50.000,00 per Periodo assicurativo | 20% minimo € 500,00 |
| | Art. 3.6.5 – Danni a Cose in consegna | € 20.000,00 per Periodo assicurativo | 20% minimo € 500,00 |
| | Art. 3.6.6 – Danni a Cose oggetto di lavorazione | € 20.000,00 per Periodo assicurativo | 20% minimo € 500,00 |
| | Art. 3.6.7 – Danni alle Cose movimentate di terzi | € 20.000,00 per Periodo assicurativo | 20% minimo € 500,00 |
| | Art. 3.6.8 – Inquinamento non graduale | € 200.000,00 per Periodo assicurativo | 20% minimo € 5.000,00 |
| Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 3.6.9 – Utilizzo di carrelli elevatori | 30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo | Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro |
| | Art. 3.6. 10 – Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) | 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo per danni a Cose Entro 5 anni dalla consegna dei lavori | 10% minimo € 500,00 per danni a Cose |
| | Art. 3.6. 11– Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) - Estensione | 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo per danni a Cose Entro 10 anni dalla consegna dei lavori | 10% minimo € 500,00 per danni a Cose |
| | Art. 3.6.12 – Danni cagionati da lavanderie e stirerie industriali | € 20.000,00 per Periodo assicurativo | 20% minimo € 500,00 |

Cosa assicura

Art. 4.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:
 - 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri antisfondamento;
 - 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
 - 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
 - 5) a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di "classe 40" la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25%;
 - 6) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
 - 7) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
 - 8) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.
- b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:
 - 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.
- c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'Azienda assicurata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa.

L'Assicurazione comprende inoltre, purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b):

- d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.
- e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici
 La garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti
 di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.
- f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Attività esercitata.
 - La garanzia è prestata con uno Scoperto del 25% con il minimo di € 250,00.
- g) Infedeltà dei dipendenti
 - A parziale deroga dell'Articolo 4.3 Esclusioni, lettera f), la Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per

ciascuna Annualità assicurativa, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;
- 2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;
- 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti l'Attività assicurata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

- h) Aumento periodico delle Merci
 - La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo indicato in Polizza.
- i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'Azienda assicurata, le garanzie comprendono:
 - 1) Rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'Assicurato con il quale egli effettua la propria attività. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;
 - 2) la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sulla persona del Contraente/Assicurato o di un Addetto. La garanzia è inoltre estesa al Furto:
 - in seguito ad Infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
 - con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00, con uno Scoperto del 20%.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto le spese sostenute per:

j) Furto di Fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000.000 per Sinistro e Annualità assicurativa.

- k) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli 14
 - 1) alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d). La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato;

14 Qualcuno ha provato ad entrare nel mio magazzino forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. Inoltre, se è stata acquistata la Condizione Specifica "Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione", entro 60 giorni dal tentato Furto in cui la porta è stata danneggiata si potranno anche potenziare i mezzi di protezione del magazzino (ad esempio aggiungendo una serratura alla porta) ed ottenere il rimborso di quanto speso.

- 2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).
 - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa;
- 3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, fino alla concorrenza di €10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.
- l) Spese accessorie conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consistenti in:
 - 1) **onorari dei periti** scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato;
 - 2) **terapie sanitarie**, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad Infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa:
 - 3) sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
 - 4) **costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti,** anche personali dell'Assicurato o degli Addetti, di Cose particolari e di Modelli e stampi, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa;
 - 5) spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività, per:
 - pubblicizzare il riavvio dell'attività;
 - utilizzare Macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
 - affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
 - rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato escluse le penali; fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa.

Il rimborso, per il complessivo delle spese di cui alla presente lettera I) Spese accessorie, è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 – Garanzia Base lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sotto chiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato la serratura mediante Scasso.

In riferimento al rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza, nonché nel caso in cui le persone sulle quale viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.

La copertura opera fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.

I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

Art. 4.1.2 - Contenuto all'esterno

Le garanzie Furto e Rapina operano anche quando il Contenuto si trova all'esterno dell'Azienda assicurata, presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre.

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 4.2 - Delimitazioni 15

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende:

- a) Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 25.000,00 se costituenti Merci;
- b) Merci di categoria diversa da quella dell'Attività esercitata, esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/ franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

Sono esclusi altresì i danni:

- e) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- f) salvo quanto previsto all'Art. 4.1 Garanzia Base, lettera g) Infedeltà dipendenti, commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera e);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano Locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono;
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate:
- h) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- i) ai veicoli a motore non costituenti Merci;
- j) a seguito di rottura di vetri non antisfondamento, salvi i casi previsti all'Art. 4.1 Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
- k) derivanti da truffa;
- l) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto dall'Art. 4.1 Garanzia Base, lettera i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante;
- m) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto agli Artt. 4.1 Garanzia Base lettera i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e 4.5.3 Furto di beni all'aperto in aree recintate (Garanzia Supplementare);
- n) da Furto e Rapina di Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici.

15 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4.4 - Scoperto 16

Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Artt. 4.1, 4.1.1 e 4.1.2) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.4.2- Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti agli Artt. 4.7.2 – Impianto d'allarme antifurto e 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi, gli stessi saranno unificati nella misura dei rispettivi minimi e con il massimo del 30%.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.5.1 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 – Garanzia Base lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.

L'Assicurazione Furto è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Nel caso di Rapina, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.2 - Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'Attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'Attività assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad Infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

16 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00, che può essere ridotto o eliminato – salvo per talune prestazioni - a scelta del Cliente con l'acquisto alternativo della Condizione Specifica "Riduzione Scoperto" o "Abrogazione dello Scoperto".

La garanzia si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Azienda assicurata fino a 2 ore dopo la chiusura dell'azienda assicurata e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.3 - Furto di Merci all'aperto in aree recintate

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indennizza il Furto delle Merci inerenti all'Attività assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'Azienda.

Questa garanzia non è operante per Furto di Valori e Preziosi, alluminio, rame.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 10%.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica "Reintegro automatico" di cui all'Art. 4.6.4 anche se richiamata in Polizza.

Art. 4.5.4 - Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti derivanti da Furto e Rapina di Merci, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusi Preziosi e Valori), durante il trasporto con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dall'Assicurato.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Merci e le Attrezzature a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato.

Sono esclusi i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci, quando il Contraente/Assicurato ne sia consapevole;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa Garanzia Supplementare è prestata relativamente a Merci e Attrezzature con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 - Riduzione Scoperto

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 – Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti nelle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intende ridotto a € 250,00.

Resta convenuto che la riduzione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 40".

Art. 4.6.2 - Abrogazione dello Scoperto

Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall'Art. 4.4.1 – Scoperto Garanzia Base, salvo per la garanzia prevista all'Art. 4.1.2 – Contenuto all'esterno.

Resta convenuto che l'abolizione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 40".

Art. 4.6.3 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 4.1 – Garanzia Base , 4.1.1 – Furto e Rapina di Valori e 4.1.2 – Contenuto all'esterno, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.6.4 - Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.10 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto e relativi Limiti di Indennizzo nonché alle Garanzie Supplementari Portavalori, Merci Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate, dello stesso importo dell'Indennizzo.

I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alle Somme e ai limiti di Indennizzo originariamente assicurati.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta, sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.6.5 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto Economy

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 – Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto 17

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.3 – Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

17 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che nei miei Locali è presente un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme determinerà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

Art. 4.7.4 - Pluralità ubicazioni assicurate

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'Azienda assicurata in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza.

Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per singola ubicazione dell'Azienda.

Come assicura

Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il relativo Tetto abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, Solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento armato;
- b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi. Qualora le pareti esterne e/o il Tetto siano costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto, è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari), in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti o Tetto aventi le predette caratteristiche, si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con detrazione di uno Scoperto del 20%.

Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l'esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate, fissate nel muro.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Se il danno avviene attraverso mezzi di protezione o chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia Furto si intenderà operante con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, elevato al 25% qualora ricorra il caso previsto all'Art. 4.1 lettera a) punto 5), ferma l'esclusione ivi indicata per Merci assicurate di "classe 40". Rimangono comunque esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.

Art. 4.10 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 4. SEZIONE FURTO | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
| | Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate | Somma assicurata in Polizza | A seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo (escluso per Merci di classe 40) 25% Per tutti gli altri casi 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate | Somma assicurata in Polizza | 10% con il minimo di € 500,00 |
| Art. 4.1 - Garanzia Base | Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate | Somma assicurata in Polizza € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato | Somma assicurata in Polizza | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici | Somma assicurata in Polizza | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato | Somma assicurata in Polizza | 25% con il minimo di € 250,00 |
| | Infedeltà dei dipendenti | € 2.000,00 per Annualità assicurativa | 10% con il minimo di € 500,00 |

| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| | Aumento periodico delle Merci | Somma assicurata in Polizza aumentata del 20% per le Merci per il periodo indicato in Polizza | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Commercio ambulante | Rapina di Merci € 2.500,00 | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | | Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo € 500,00 | 20% |
| | Furto di Fissi ed infissi | € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa in caso di Riparazione diretta | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Guasti cagionati dai ladri | € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa | 10% con il minimo di € 500,00 |
| Art. 4.1 - Garanzia Base | Spese accessorie | Onorari periti 2% dell'Indennizzo liquidato Terapie sanitarie € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa Sostituzione serrature ingresso Locali € 1.000,00 per Sinistro € 2.000,00 per Annualità assicurativa Ricostruzione di documenti, Cose particolari e Modelli e stampi € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa Forzata inattività € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Art. 4.1.1 – Furto e Rapina di Valori | 10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00 | 10% con il minimo di € 500,00 |
| | Art. 4.1.2 – Contenuto all'esterno | 10% Somma assicurata per il Contenuto | 10% con il minimo di € 500,00 |

| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
|--|--|--|--|
| Art. 4.2 - Delimitazioni | Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria | € 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 25.000,00 se costituenti Merci | |
| | Merci di categoria diversa | 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 | |
| Art. 4.4 - Scoperto | Art. 4.4.2 – Concomitanza di due o più Scoperti | | massimo 30% |
| | Art. 4.5.1 – Furto e Rapina di Valori in Cassaforte | Somma assicurata in Polizza | 10% per Rapina |
| | Art. 4.5.2 – Portavalori | Somma assicurata in Polizza | 10% |
| Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 4.5.3 – Furto di merci all'aperto in aree recintate | Somma assicurata in Polizza | 20% minimo € 500,00 per Sinistro ulteriore 10% in caso di inosservanza degli obblighi |
| | Art. 4.5.4 – Merci, Attrezzature ed Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate | Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa | € 500,00 per Sinistro 20% |
| Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento) | Art. 4.6.5 – Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione | € 1.500,00 per Annualità assicurativa | |
| Art.4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto) | Art. 4.7.2 – Impianto d'allarme antifurto | | 10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti |
| | Art. 4.7.3 – Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi | | 20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti |
| Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato | Art. 4.8 – Caratteristiche costruttive del Fabbricato | | 20% se Fabbricati costruiti con strutture metalliche o lega metallica |
| Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali | Art. 4.9 – Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali | | 20% elevato a 25% per l'Art. 4.1 lettera a) punto 5) se attraverso mezzi di chiusura non conformi |



SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI

Cosa assicura

Art. 5.1 - Garanzia Base

Fenomeno elettrico/elettronico 18

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli impianti del Fabbricato assicurate alla Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'Attività dell'Azienda assicurata, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Cosa NON assicura

Art. 5. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;
- c) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione del contratto;
- d) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- e) subiti da smartphone, tablet e navigatori satellitari;
- f) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- g) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- h) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- i) derivanti da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- j) ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- k) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime);
- l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

18 L'Apparecchiatura che utilizzo nello svolgimento dell'Attività assicurata ha smesso di funzionare e l'ho portata a riparare, ma per alcuni giorni dovrò sostituirla con altra presa a noleggio: le spese di noleggio rientrano in copertura?

Sì, le spese di noleggio dell'Apparecchiatura sostitutiva rientrano in copertura ma solo se il Cliente ha scelto di acquistare la Garanzia Supplementare "Guasti".

65 di 146

- m) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
- n) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- o) alle Apparecchiature al di fuori delle ubicazioni assicurate;
- p) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.

Art. 5.3 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 500,00.

Come personalizzare

Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 5.4.1 - Guasti

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti ai Macchinari, alle Apparecchiature e agli Impianti al servizio del Fabbricato assicurati alla Sezione Danni ai beni, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda, causati da guasti e/o rotture meccaniche.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Guasti i danni ai conduttori esterni collegati ai Macchinari e alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili - sono garantiti fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.
Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Guasti, è garantito il rimborso:

- delle spese per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro, complessivamente fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei dati;
- delle spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Annualità assicurativa, dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione.
- per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (escluso il trasporto aereo) connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle Cose danneggiate fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.

Fermo quanto previsto all'Art. 5.2 – Esclusioni, sono esclusi i danni:

- da Incendio, colpo diretto di fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, caduta di aeromobili o lo parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, Furto o tentativo di Furto, crollo di Fabbricati, cedimenti del terreno, frane:
- causati da Terremoti, eruzione vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti;
- verificatisi in conseguenza di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni,

feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

- alla mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi (salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti del Macchinario);
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

Per ogni Sinistro nell'ambito della Garanzia Guasti, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 elevato a € 1000,00 per enti per i quali siano trascorsi 10 Anni dalla data di costruzione.

Art. 5.5 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 5.5.1 – Riduzione Franchigia

La Franchigia prevista all'Art. 5.3 – Franchigia si intende ridotta a € 250,00.

Come assicura

Art. 5.6 – Operatività della garanzia

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche e alle schede e i sistemi elettronici al servizio di singoli Macchinari o inglobati in essi, è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che tali beni siano protetti con Limitatori di sovratensioni a norma CEI.

Qualora tali sistemi non fossero installati verrà applicato uno Scoperto del 20% col minimo del doppio della Franchigia prevista; così anche nel caso in cui tali Limitatori non venissero danneggiati dal Sinistro.

Art. 5.7 - Colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 5.8 - Forma dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto per la garanzia Fenomeno elettrico/ elettronico e a Primo Rischio Assoluto o Valore intero per la garanzia Guasti.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO/ELETTTRONICO E GUASTI | | | |
|---|---|---|--|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
| Art. 5.1 - Garanzia Base | Fenomeno elettrico/ elettronico | Somma assicurata in Polizza | € 500,00 |
| Art. 5.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 5.4.1 – Guasti (*) a) Conduttori esterni b) Spese - per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi | € 3.000,00 per Sinistro € 3.000,00 per Sinistro | (*) 10% minimo € 500,00 elevato a € 1.000,00 per enti per i quali siano trascorsi 10 Anni dalla data di costruzione |
| | spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità | € 3.000,00 per Annualità assicurativa € 3.000,00 per Sinistro | 3 giorni |
| Art. 5.6 - Operatività della garanzia | | | 20% col minimo del doppio della Franchigia prevista, se sistemi non installati o Limitatori non danneggiati dal Sinistro |

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI 19

6.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 6.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.
- La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:
- c) le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata;nonchè rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;
- d) le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbricati.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 6.1.2 - Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato:
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

19 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione - Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.

Art. 6.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Come assicura

Art. 6.1.5 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:

- a) **Fabbricato ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **Fabbricato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
- l'armatura del Tetto in legno;
- c) **Fabbricato in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 6.1.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero²⁰.

Art. 6.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate inserite con il presente contratto.

20 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la sequente formula:

Indennizzo = ("Somma assicurata" / "valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro") x "ammontare del danno".

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dei Locali = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

Indennizzo = (€ 10.000,00 / € 50.000,00) x € 20.000,00 = € 4.000,00

6.2 ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 6.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:

- a) Alluvione e Inondazione;
- b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento.
- La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:
- d) le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata; nonchè rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;
- e) le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 6.2.2 - Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza. Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;
- d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- e) alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 6.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Come assicura

Art. 6.2.5 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti | |
| | Terremoto | Percentuale delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o Contenuto indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa | | |
| Art. 6.1.1 - Garanzia Base | Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi | 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 | Percentuale indicata in Polizza | |
| | Spese per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato | | | |
| | Alluvione, Inondazione, Allagamento | Percentuale delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o Contenuto indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa | | |
| Art. 6.2.1 - Garanzia Base | Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi | 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 | Percentuale indicata in Polizza | |
| | Spese per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato | | | |

SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO

7.1 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A DIARIA) 21

Cosa assicura

Art. 7.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile alle seguenti Sezioni se indicate in Polizza:

Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale.

La Società rimborsa inoltre le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;

nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:

- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) lavorazioni presso terzi;
- 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Art. 7.1.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

Cosa NON assicura

Art. 7.1.3 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare Merci in refrigerazione della Sezione Danni ai beni (Art. 2.6.8 o Art. 2.6.3 – All risks), subìto dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

21 A seguito di un Incendio che ha colpito i Locali assicurati sono costretto a sospendere – per fortuna solo parzialmente - l'attività: è possibile ottenere un'indennità, o questa è prevista solo nelle ipotesi di sospensione totale?

Sì, la copertura offerta prevede il riconoscimento da parte della Società di un'indennità giornaliera anche in caso di sospensione parziale dell'attività; l'importo riconosciuto sarà ridotto - rispetto all'indennità prevista nell'ipotesi di sospensione totale - in base all'importanza della parte di attività sospesa.

Art. 7.1.4 - Franchigia

La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni, elevata a 5 giorni in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Eventi Catastrofali e della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 5.4.1 - Guasti.

Come assicura

Art. 7.1.5 - Diaria giornaliera (forfettaria)

L'indennità è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa. Tale somma, definita come "diaria giornaliera", è pari a 1/360 del 20% del Fatturato. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Attività assicurata, l'indennità giornaliera sarà ridotta in misura proporzionale alla riduzione del Fatturato avvenuta nel periodo considerato.

Art. 7.1.6 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 7.1.7 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

7.2 - PERDITE DEL REDDITO CONSEGUENTI A INFORTUNIO E MALATTIA 22

Cosa assicura

Art. 7.2.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga ad indennizzare esclusivamente le conseguenze da Infortuni o Malattia subiti dal titolare o dai soci di società non di capitali avvenuti durante la validità del contratto per:

- a) indennità per Ricovero: in caso di Ricovero in Istituto di Cura, reso necessario da Infortunio e/o Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto della Polizza, la Società, a guarigione clinica ultimata, corrisponderà un'indennità giornaliera indicata in Polizza per ogni giorno di degenza;
- b) indennità per Convalescenza: a seguito di Ricovero in Istituto di Cura che renda necessaria una Convalescenza per un periodo prescritto dal medico all'atto delle dimissioni, in aggiunta all'indennità per Ricovero la Società corrisponderà una indennità per Convalescenza per un importo giornaliero pari a quella del Ricovero;
- c) indennità per Immobilizzazione: la Società corrisponderà il medesimo importo giornaliero previsto per l'indennità assicurata in caso di Ricovero, a seguito di Immobilizzazione resa necessaria da Infortunio.

Rimangono ferme le esclusioni previste all'Art. 7.2.3 - Esclusioni.

22 Giocando a tennis con un amico mi sono rotto una caviglia e me l'hanno ingessata: dato che non riesco ad andare a lavorare ho diritto all'indennità da Immobilizzazione?

Sì, in quanto la copertura opera anche per Infortuni subiti in ambito extraprofessionale.

Art. 7.2.2 - Delimitazioni

Per quanto concerne **l'indennità per Ricovero**, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza per la durata massima di 90 giorni per ogni Infortunio e/o Malattia e per Annualità assicurativa. Per quanto concerne **l'indennità per Convalescenza**, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza fino ad un massimo pari al doppio dei giorni di degenza indennizzati, con il limite di 180 giorni per Annualità assicurativa.

Per quanto concerne **l'indennità per Immobilizzazione**, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza fino ad un massimo di 50 giorni per ogni Infortunio e per ogni Annualità assicurativa.

Cosa NON assicura

Art. 7.2.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) gli Infortuni conseguenza di una violazione dolosa di norme antinfortunistiche da parte dell'Assicurato;
- b) la guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- c) il pilotaggio e uso di aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio;
- d) la guida e l'uso di mezzi subacquei;
- e) le patologie preesistenti alla decorrenza delle garanzie e note all'Assicurato; qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza emessa dalla stessa Società e riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, la presente esclusione è limitata alle sole patologie preesistenti e note all'Assicurato alla decorrenza della Polizza sostituita;
- f) le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto e di quelli di cui l'Assicurato sia portatore non consapevole; si intendono esclusi gli interventi per la correzione di vizi di rifrazione oculare;
- g) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive;
- h) le conseguenze di Infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall'Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona;
- i) le conseguenze di Infortuni derivanti da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti o allucinogeni nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- j) le conseguenze di Infortuni causati dalla pratica di: Sport Professionistici, Sport Aerei, Sport ad Alto Rischio e Sport Motoristici o Motonautici;
- k) l'aborto non terapeutico ed eventuali conseguenze;
- l) le terapie della fecondità, della sterilità, dell'impotenza sessuale;
- m) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di Infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di Polizza);
- n) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. 31 ottobre 1991 pubblicato sulla G.U. 262 del 8/11/1991) quali per esempio le omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere;
- o) ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e istituti diversi da case di cura) ancorché qualificate come cliniche o Istituti di Cura;
- p) le cure odontoiatriche e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- q) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di Polizza;
- r) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di eruzioni vulcaniche;

- s) H.I.V. e gli stati patologici correlati ad essa;
- t) delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 7.2.4 - Franchigia

I giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione di 3 giorni di Franchigia.

Come assicura

Art. 7.2.5 - Diaria giornaliera (forfettaria)

L'indennità è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività del titolare o dei soci di società non di capitali. Tale somma, definita come "diaria giornaliera", è pari a 1/360 del 20% del Fatturato.

Relativamente a:

- **indennità per Ricovero:** si conviene che la prima giornata di Ricovero e l'ultima sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di Ricovero o della dimissione.
- indennità per immobilizzazione viene corrisposta:
 - dal giorno dell'applicazione al giorno della rimozione quando l'Infortunio e/o Malattia non comporti Ricovero;
 - dal giorno della dimissione, se non c'è convalescenza, o dal giorno successivo al termine del periodo di convalescenza fino al giorno della rimozione quando l'applicazione è stata effettuata in regime di Ricovero.

Si conviene inoltre che in caso di Malattia recidiva, l'Indennità verrà corrisposta una sola volta nel periodo di validità della Polizza.

In caso di evento che coinvolga più titolari o soci di società non di capitali, l'Indennizzo complessivo non potrà superare il doppio della diaria indicata in Polizza.

Art. 7.2.6 - Decorrenza della garanzia e Termini di aspettativa

Fermo il disposto dell' Art. 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione" delle Norme che Regolano il Contratto in Generale la copertura per la Malattia decorre:

- dal novantesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per le Malattie insorte dopo la stipulazione dello stesso. Le Malattie intervenute durante questo periodo non verranno considerate ai fini della presente garanzia;
- dal trecentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per il parto, per le Malattie da puerperio e per l'aborto terapeutico.

Art. 7.2.7 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

7.3 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' (A MARGINE DI CONTRIBUZIONE)

Cosa assicura

Art. 7.3.1 - Garanzia Base

La Società indennizza:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita,
- le spese supplementari necessariamente sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita.

a seguito di Sinistro indennizzabile alle seguenti Sezioni, se richiamate in Polizza:

Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale.

Sono inoltre comprese in garanzia le perdite derivanti da **impossibilità di accesso ai Locali assicurati**, per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane, **dovuta a provvedimenti delle Autorità** in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini delle Sezioni sopra richiamate, se richiamate in Polizza, che abbia colpito l'insediamento assicurato.

Art. 7.3.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

Relativamente a Sinistri indennizzabili ai sensi delle Sezioni Protezione Digitale e Furto e della Garanzia supplementare di cui all'Art. 5.4.1 - Guasti se prestata a Primo Rischio Assoluto, l'Indennizzo non potrà superare il 10% della Somma assicurata.

La Somma assicurata tiene conto, al momento del Sinistro, della clausola di aggiustamento di cui all'Art. 7.3.8.

Cosa NON assicura

Art. 7.3.3 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare Merci in refrigerazione della Sezione Danni ai beni (Art. 2.6.8 o Art. 2.6.3 All risks), subìto dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

Art. 7.3.4 - Franchigia

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari alla Somma assicurata per il rapporto fra 3 giorni di Franchigia e il numeri dei giorni lavorativi annui. I giorni di Franchigia si intendono eleavati a 5, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Eventi Catastrofali e della Garanzia Supplementare di cui al'Art. 5.4.1 - Guasti.

Come personalizzare

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 7.3.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Art. 7.3.5.1 - Protezione speciale del reddito

La Società corrisponde un'indennità accessoria pari al 10% della Somma assicurata per Sinistro e per Annualità assicurativa, con l'applicazione della Franchigia di cui all'Art. 7.3.4, qualora la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita subita dall'Assicurato e/o le spese supplementari necessariamente sostenute dall'Assicurato al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita siano determinate da uno dei seguenti eventi:

a) garanzia fornitori: uno degli insediamenti appartenenti a fornitori abituali dell'Assicurato, verificati dai libri contabili dello stesso, sia colpito da un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale – se richiamate in Polizza - e tale Sinistro determini un'interruzione o riduzione dell'attività dell'insediamento stesso.

La presente garanzia è operante per fornitori diretti del Contraente e/o dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei fornitori siano ubicati entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;

b) garanzia clienti: uno degli insediamenti appartenenti a clienti dell'Assicurato, verificabili dai libri contabili dello stesso, che abbiano almeno un contratto di acquisto in corso e ne abbiano sottoscritto almeno un altro nell'ultimo triennio, sia colpito da un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale – se richiamate in Polizza - e tale Sinistro determini un'interruzione o riduzione dell'attività dell'insediamento stesso.

La presente garanzia è operante per clienti diretti dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei clienti siano ubicati entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;

c) interruzione dell'erogazione di fonti energetiche: qualunque impianto di produzione o distribuzione di energia o di pubblico servizio (energia elettrica, acqua, gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato in un raggio di 5 Km dall'ubicazione indicata in Polizza, sia colpito da un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale – se richiamate in Polizza - e tale Sinistro comporti una mancata erogazione di energia elettrica, termica, di acqua o di gas entro il limite di 15 giorni consecutivi dalla data del Sinistro.

Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;

- d) impossibilità di accesso ai Locali assicurati, per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane, dovuto ad un provvedimento dell'Autorità in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini di una delle Sezioni Danni ai Beni, Furto, Fenomeno elettrico/elettronico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale se richiamate in Polizza che abbia colpito un insediamento non occupato dall'Assicurato né sotto il suo controllo, situato in un raggio di 5 km dall'ubicazione indicata in Polizza. Rimangono comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo;
- e) assenza Addetti: un Terremoto danneggi le abitazioni di Addetti e tale evento comporti la loro assenza dal lavoro, per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane, per dichiarato «stato di emergenza».

Come assicura

Art. 7.3.6 - Somma assicurata

La Somma assicurata è l'importo indicato a tale titolo in Polizza e che deve essere pari, o superiore fino ad un massimo del 20%, al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Schema per il calcolo del Margine di contribuzione:

| Voci di bilancio inerenti l'Attività assicurata | % |
|--|-----|
| + Ricavi di vendita | 100 |
| + Rimanenze finali | 100 |
| - Rimanenze iniziali | 100 |
| - Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di Merci | 100 |
| - Costi per servizi (compresi consumi energetici) | 70 |
| - Oneri diversi di gestione | 30 |

Le retribuzioni sono considerate un costo fisso e come tale contribuiscono a determinare il Margine di contribuzione.

Art. 7.3.7 - Aggiornamento della somma da assicurare - obblighi di comunicazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società:

- il Margine di contribuzione;
- il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso;
- la nuova Somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione. Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva e/o una differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente Somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:
- a) la nuova Somma assicurata;
- b) l'ammontare del Premio per l'Annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova Somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'Annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza e, nel caso di differenza positiva, l'imposta vigente al momento del pagamento.

L'Assicurazione di eventuali variazioni della Somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente non comunichi il Margine di contribuzione nei termini sopra indicati, il risultato dell'esercizio e la nuova Somma assicurata, la Società fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile a mezzo raccomandata con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 7.3.8 - Clausola di aggiustamento

Premesso che il Margine di contribuzione può subire variazioni rispetto a quanto assicurato, la Società, a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato adempia nei tempi previsti all'obbligo di comunicazione del risultato di esercizio di cui al precedente Art. 7.3.7, si obbliga a ritenere garantito un aumento sino al 20% della Somma assicurata indicata in Polizza, anche agli effetti dell'Art. 7.3.2 – Delimitazioni.

Art. 7.3.9 - Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del Sinistro, l'Indennizzo dovuto ai sensi della lettera d) dell'Art. 13.3 – Criteri di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione di Sinistri, sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori. La Somma assicurata tiene conto, al momento del Sinistro, di quanto previsto all'Art. 7.3.8 - Clausola di aggiustamento della presente Sezione.

Art. 7.3.10 - Riserve di magazzino

Se al verificarsi di un Sinistro, l'Assicurato, per contenere la riduzione del Margine di contribuzione, ricorre all'utilizzo di scorte a magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a) il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
- b) l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'utilizzo delle scorte, compresi i pezzi di ricambio a magazzino.

In tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

Art. 7.3.11 - Cessazione del Rischio - inoperatività della garanzia

La garanzia prestata con la presente Sezione diviene inoperante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) ammissione dell'azienda alla procedura di fallimento o ad altra procedura concorsuale o, comunque, il ricorso a procedura prevista dalla Legge Fallimentare;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;
- d) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.

In tutti i casi, il Premio relativo al Periodo assicurativo in corso è dovuto per intero alla Società.

Art. 7.3.12 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 7.3.13 - Franchigia su altre Sezioni

Qualora il Sinistro che coinvolga le Sezioni di cui all' Art. 7.3.1 – Garanzia Base, non sia indennizzabile esclusivamente per effetto della Franchigia/Scoperto disposti da quella Sezione, non sarà applicata la condizione prevista alla Garanzia Base, che subordina l'operatività della garanzia del danno indiretto all'indennizzabilità del danno diretto.

Art. 7.3.14 - Condizioni Specifiche

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza

Art. 7.3.14.1 - Somma assicurata a percentuale convenzionale

A deroga degli Artt. 7.3.6 – Somma assicurata e 7.3.7 – Aggiornamento della somma da assicurare – obblighi di comunicazione, si conviene tra le Parti che la Somma assicurata alla presente Sezione è pari al 20% del

Fatturato realizzato dall'Assicurato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se trattasi di annualità successiva alla prima); pertanto tale importo deve intendersi quale Margine di contribuzione convenzionalmente stabilito tra le Parti.

Nell'importo come sopra calcolato si intendono incluse anche le retribuzioni.

In occasione di ciascun rinnovo annuale si procederà all'aggiornamento dell'importo assicurato per la nuova annualità secondo il criterio di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione è prestata senza applicazione della Regola proporzionale (Assicurazione parziale) di cui all'Art. 7.3.9 della presente Sezione.

In caso di Sinistro l'effettivo Margine di contribuzione e l'Indennizzo pagabile verranno determinati secondo le modalità previste in Polizza, inclusi gli eventuali aggiustamenti e le altre condizioni relative alla Sezione Protezione del reddito; in conseguenza di ciò, l'effettivo Margine di contribuzione potrà risultare sia superiore che inferiore a quella sopraindicata, fermo che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO | | | |
|--|---|---|--|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
| Art. 7.1.1 - Garanzia Base | Danni da interruzione di attività (a diaria) | Somma assicurata indicata in Polizza (diaria) massimo 90 gg per Sinistro e Annualità assicurativa | 3 giorni, elevata a 5 per la Sezione Eventi Catastrofali e per la garanzia Guasti |
| Art. 7.2.1 - Garanzia Base | Perdite del reddito conseguenti a Infortunio e Malattia: a) indennità per Ricovero b) indennità per Convalescenza c) indennità per Immobilizzazione | 90 gg per Sinistro e Annualità assicurativa 180 gg per Sinistro e Annualità assicurativa 50 gg per Sinistro e Annualità assicurativa | 3 giorni |
| Art. 7.3.1 - Garanzia Base | Danni da interruzione di attività (Margine di contribuzione) | Somma assicurata in Polizza 10% della Somma assicurata per le Sezioni Protezione Digitale e Furto e per la garanzia Guasti | Somma assicurata * 3gg / n° gg lavorativi annui Somma assicurata * 5 gg / n° gg lavorativi annui, per la Sezione Eventi Catastrofali e per la garanzia Guasti |
| Art. 7.3.5 - Garanzia supplementare (a pagamento) | Art. 7.3.5.1 – Protezione speciale del reddito | 10% Somma assicurata per Sinistro e Annualità assicurativa | Somma assicurata * 3gg / n° gg lavorativi annui Somma assicurata * 5 gg / n° gg lavorativi annui, per la Sezione Eventi Catastrofali e per la garanzia Guasti |

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO 23

Cosa assicura

Art. 8.1- Garanzia Base 24

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in Polizza – per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose diverse dai prodotti difettosi descritti in Polizza, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 8.1.2 – Mancata rispondenza dei prodotti

La garanzia comprende i danni fisici e i danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti indicati in Polizza all'uso ed alle necessità cui sono destinati.

Art. 8.1.3 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00.

Art. 8.1.4 - Danni al prodotto finito

La garanzia comprende i danni che i prodotti indicati in Polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente.

La presente garanzia è prestata con il Limite di Indennizzo del 20% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa.

Art. 8.1.5 – Errori di concezione e/o progettazione – Difetti di imballaggio e confezionamento – Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione

La garanzia comprende i danni cagionati dai prodotti indicati in Polizza derivanti da errori di concezione e/o progettazione, difetti di imballaggio e confezionamento, errori nelle istruzioni per l'uso e/o manutenzione.

23 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO?

No, perusufruire delle coperture previste dalle garanzie presentinella Sezione RESPONSABILITA'CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO è indispensabile l'acquisto contestuale della Sezione RESPONSABILITA'CIVILE.

24 Se il prodotto difettoso fabbricato dalla mia Azienda provoca danni ai clienti o ad altri soggetti, posso essere tenuto indenne - oltre che dalle richieste di Risarcimento dei danneggiati - anche delle spese necessarie per ritirare tutti i prodotti dello stesso tipo già messi in commercio?

Si è possibile, a condizione però di aver acquistato la Garanzia Supplementare "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato".

Art. 8.1.6 - Esportazione occulta in USA e Canada

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA e CANADA, purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e CANADA, all'insaputa dell'Assicurato.

Cosa NON assicura

Art. 8.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 8.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- e) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale;
- i) i danni punitivi e/o sanzionatori (es. punitive or exemplary damages);
- j) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- k) i danni derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- n) i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- o) derivanti da muffe tossiche (muffe, fungo, fermento e biocontaminante);
- p) i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali);
- q) idanni da Incendio e Furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;
- r) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;

- s) i danni agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, preFabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di carpenteria metallica;
- t) i danneggiamenti materiali alle Cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, se non direttamente causati da tali prodotti;
- u) derivanti da prototipi.

Art. 8.4 - Scoperto

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 30.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00.

Come personalizzare

Art. 8.5 – Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 8.5.1 - Ritiro dei prodotti Fabbricati dall'Assicurato

a) Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 8.3 – Esclusioni della presente Sezione, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in Polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali a terzi;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

b) Danno indennizzabile

La garanzia comprende le spese sostenute dall'Assicurato per comunicare i motivi che giustificano il ritiro ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità. La garanzia vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti purché questa ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità. Sono indennizzabili le spese della riparazione effettuata presso il consumatore in alternativa al ritiro, purché uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

La garanzia non opera per il ritiro di:

- prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge;
- prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in Polizza;
- prodotti a seguito di fatti o circostanze riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- prodotti in cui sia presente l'amianto;
- prodotti, dovuto a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale degli stessi, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato.

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

c) Limiti di Indennizzo

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;

 con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, nel caso di esportazione occulta in USA e Canada; fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

d) Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le spese sostenute dall'Assicurato a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione – o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola – e limitatamente alle operazioni di ritiro iniziate nel periodo di validità della presente garanzia.

e) Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti Fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi di cui all'articolo "Validità territoriale" di Polizza, e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi.

Art. 8.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 8.3– Esclusioni della presente Sezione, la garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in Polizza, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo e comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00
 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, fermi comunque gli importi superiori previsti per
 specifiche garanzie.

Art. 8.5.3 – Estensione territoriale agli USA e Canada

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 8.7 - Validità territoriale della presente Sezione, l'Assicurazione vale anche per i prodotti consegnati negli USA e CANADA e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque i danni derivanti dal ritiro dei prodotti in tali Paesi.

Questa specifica estensione territoriale opera solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione – o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola – e per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo pari al Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa, e comunque con il massimo di € 3.000.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Come assicura

Art. 8.6 - Massimale

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per Sinistro;
- per più Sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o per le Polizze di durata inferiore all'Anno per più Sinistri avvenuti nell'intero periodo di Assicurazione;
- per Sinistri in serie.

Art. 8.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A. e Canada) e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 8.8 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili a termini della presenti Sezione.

Le richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 8.9 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza;
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data:
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato tenendo conto della tolleranza del 10% risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- **d)** la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 8. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO | | | |
|--|--|--|---|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/Scoperti |
| Art. 8.1 - Garanzia Base | Art. 8.1 - Garanzia Base | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada |
| | Art. 8.1.2 – Mancata rispondenza dei prodotti | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada |
| | Art. 8.1.3 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività | 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Anno assicurativo | 10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 30.000,00 |
| | Art. 8.1.4 – Danni al prodotto finito | 20% del Massimale di Polizza per Sinistro e Anno assicurativo | 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada |
| | Art. 8.1.5 – Errori di concezione e/o progettazione – Difetti di imballaggio e confezionamento – Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada |
| | Art. 8.1.6 – Esportazione occulta in USA e Canada | Massimale indicato in Polizza | 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 |
| Art. 8.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 8.5.1 – Ritiro dei prodotti Fabbricati dall'Assicurato | 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo con il massimo di € 300.000,00 | 10% minimo €2.500,00 con il Massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada |
| | Art. 8.5.2 – Ritiro dei prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza | 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo con il massimo di € 300.000,00 | 10% minimo € 2.500,00 con il Massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada |
| | Art. 8.5.3 – Estensione della garanzia agli USA e Canada – Prodotti consegnati in tali Paesi | Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Anno assicurativo con il massimo € 3.000.000,00 | 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 |



SEZIONE TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 9.1 - Garanzia Base 25

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita ²⁶ o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali. La garanzia è operante per i seguenti casi:
- 1) Danni subiti: sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento Danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi.
- **2) Danni causati:** sostenere controversie per resistere alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera:
 - dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
 - in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

25 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per Ne nuove denunce sono:

via FAX al **numero 045.8290557** oppure tramite E-MAIL a **denunce@araq.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" – "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE – PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".

26 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG. Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" – "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE – PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".

- 3) Difesa penale colposa: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell'Art. 9.4 Decorrenza della garanzia, l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 9.3 Esclusioni lett. b) ed f).
- **5) Rapporti di lavoro**: sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- **6)** Locali dell'Attività assicurata: sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in Polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 7) Inadempienze contrattuali: sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni, prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- **8) Arbitrati:** arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- 9) Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni: sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie.
- 10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni): in relazione al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso Contraente sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589-590 Codice Penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non
 pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a €
 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

11) Tutela della Privacy:

Le garanzie coprono:

- il Contraente, titolare del trattamento, ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs.196/03 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il/i responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché siano espressamente nominati per iscritto dal Contraente ai sensi rispettivamente degli Artt. 29 e 30 D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati) e purchè siano dipendente/i del Contraente.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati). Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
 - Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'Art. 9.3 Esclusioni lettera f);
- 3. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell'Art.37 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A parziale deroga dell'Art. 13.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 Anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dall'Azienda assicurata.

Art. 9.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'Attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'Attività e tutti gli altri collaboratori:
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'Attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Vengono, inoltre, garantiti i Sinistri di cui all'Art. 9.1. - Garanzia Base, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'Attività, purché espressamente indicati in Polizza e corrisposto il relativo Premio.

Cosa NON assicura

Art. 9.3 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive:
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente all'art. 9.1 Garanzia Base punto 6), per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto d'Azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- q) per le controversie con la Società;
- r) per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network.

Art. 9.4 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 13.20 - Insorgenza del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 – Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 9.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 9.5.1 - D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei Procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 193/07;
- b) sostenere la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 9.5.2 - D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa

Le garanzie previste dall'Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate, in deroga all'Art. 9.2 - Persone Assicurate e all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b), per le spese sostenute:

- a) dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- b) dai soggetti di cui all' Art. 5 del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei Procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D. Lgs. 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art. 9.1. - Garanzia Base lettera d).

Le garanzie vengono prestate esclusivamente per le seguenti prestazioni:

- sostenere la difesa nei Procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Art. 9.5.3 - D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 9.3 - Esclusioni lettera b).

Come assicura

Art. 9.6 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di Legge;
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di Legge che ha originato un danno erariale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Siconsiderano come unico Sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi danno si tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la garanzia viene prestata con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di Legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela legale.

Art. 9.7 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di Risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della compagnia di assicurazione di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente;
- nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l'impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 9.8 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza;
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato tenendo conto della tolleranza del 10% risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- **d)** la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9.9 - Massimale

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 9.10 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'Azienda o dell'Attività indicata in Polizza

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del Premio pagato e non goduto. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'Azienda o di modifica dell'Attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del Premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del Premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'Assicurazione in corso.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 9. SEZIONE TUTELA LEGALE | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
| | - pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti | Massimale indicato in Polizza | |
| | - pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi | Massimale indicato in Polizza | |
| | - difesa in Procedimenti penali e delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto | Massimale indicato in Polizza | |
| Art. 9.1 - Garanzia Base | - difesa in Procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa | Massimale indicato in Polizza | |
| | - controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro | Massimale indicato in Polizza | |
| | - controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'Attività | Massimale indicato in Polizza | |
| | - controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, semprechè il valore in lite sia superiore a € 300,00 | Massimale indicato in Polizza | |

| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | - arbitrati | Massimale indicato in Polizza | |
| | - controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti | € 5.000,00 per vertenza | |
| Art. 9.1 - Garanzia Base | - contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro | Massimale indicato in Polizza | |
| | - Tutela della Privacy | Massimale indicato in Polizza | |
| Art. 9.5 - | Art. 9.5.1 – D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare | Massimale indicato in Polizza | |
| Garanzie Supplementari (a pagamento) | Art. 9.5.2 – D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa | Massimale indicato in Polizza | |
| | Art. 9.5.3 – D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria | Massimale indicato in Polizza | |

10.1 ASSISTENZA ATTIVITA'

Cosa assicura

Art. 10.1.1 - Garanzia Base

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti ²⁷.

La Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.
 - La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
 - Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;
- b) invia presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati.
 La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;
- c) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Attività, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede dell'Attività stessa. La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono operanti in conseguenza dei seguenti eventi, verificatisi all'interno dei Locali:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
- guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina,

27 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al **Numero Verde 800 331166(non valido dall'estero)**o al **numero +390116523200 (dall'estero)**o via FAX **al numero +390116533875**

oppure tramite E-MAIL a pas.areaassistenza@unipolsai.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" – "Norme per la Sezione ASSISTENZA".

Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

- d) invia presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate ²⁸:
 - idraulico, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico e di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
 - **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e di guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
 - **fabbro/serrandista**, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
 - **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici.

La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera fino ad un importo massimo di € 350,00, per professionista intervenuto, per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;

e) invia personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo contenuto.

La Prestazione è erogata per i seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 350,00 per evento;

- f) trasferisce l'Assicurato, in caso di Infortunio conseguente a Scippo o Rapina avvenuti all'interno dei Locali:
 - presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali o in alternativa,
 - presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa. La Società tiene a proprio i carico i relativi costi.

Art. 10.1.2 - Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per:

- a) danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) danni causati alla UniBox L@voro da terzi non autorizzati;
- c) mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.) o della rete fissa.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

28 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. – all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Cosa NON assicura

Art. 10.1.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- g) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- h) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le *Prestazioni* che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come personalizzare

Art. 10.1.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 10.1.4.1 - Assistenza Plus 38

Per la Prestazione prevista all'Art. 10.1.1 – Garanzia Base, lettera d), la Società tiene a proprio carico i costi

38 Come faccio ad accorgermi che qualcosa non va nei miei Locali quando non sono presente, e a chiedere quindi aiuto in tempo utile a evitare o almeno a limitare i danni?

Per garantire una protezione "attiva" dei Locali assicurati, il prodotto UnipolSai Impresa & Servizi prevede la possibilità di acquisto della Garanzia Supplementare Assistenza Plus, la quale offre mediante il dispositivo Unibox L@voro il servizio di rilevazione allarmi in caso di allagamento, rilevamento di fumo, interruzione di corrente, attivazione sensori di movimento e intrusione nei Locali assicurati, con segnalazione alla Centrale Operativa. A seconda della tipologia di allarme e con le modalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione, il Cliente verrà contattato dalla Centrale Operativa che sarà pronta ad intervenire erogando le Prestazioni di Assistenza previste dal contratto.

del diritto d'uscita e della manodopera fino ad un importo pari al doppio dell'importo previsto per evento e per professionista intervenuto.

La Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti in Polizza, una consulenza tecnica specialistica in materia:
 - legale
 - amministrativa
 - di sicurezza degli impianti, stabilmente installati all'interno dei Locali.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi degli adempimenti successivamente compiuti e quelli delle consulenze specialistiche eventualmente richieste al professionista incaricato dalla Centrale Operativa;

- b) in caso di Infortunio conseguente a Scippo e Rapina avvenuti all'interno dei Locali:
 - fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica non specialistica. La Società tiene a proprio i carico i costi della consulenza telefonica;
 - organizza una visita medica sul Luogo dell'Assistenza.

La Società tiene a proprio i carico i relativi costi;

- trasferisce l'Assicurato:
 - presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali o in alternativa,
 - presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa. La Società tiene a proprio i carico i relativi costi;
- c) in caso di Infortunio o Malattia verificatisi quando l'Assicurato si trova in Trasferta, organizza il viaggio di una persona da lui designata per sostituirlo nell'espletamento dell'attività lavorativa.
 La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale Operativa ed in relazione alla tratta da percorrere, con l'esclusione dell'autovettura sostitutiva.
- d) in caso di Furto o smarrimento di documenti indispensabili all'Assicurato per il proseguimento della sua attività lavorativa, ne reperisce una copia, contattando le persone indicate dall'Assicurato stesso, e la spedisce presso il Luogo dell'Assistenza.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

- La Prestazione opera quando l'Assicurato si trova in Trasferta.
- e) segnala all'Assicurato mediante dispositivo Unibox L@voro possibili situazioni di allarme presso i Locali, a seguito di Allagamento o rilevamento fumo, interruzione di corrente, intrusione, rilevati e segnalati dal dispositivo secondo le modalità riferibili allo specifico modello, come precisato nel paragrafo che segue. Nel caso di allarme scaturito da esalazioni di fumo, la Centrale Operativa si attiva contattando direttamente i numeri di telefono comunicati alla Società.

Unibox L@voro e invio allarmi

Le Prestazioni di assistenza indicate nella presente Garanzia Supplementare sono acquistabili in abbinamento al dispositivo per la rilevazione di allarmi nei Locali e sono subordinate:

- all'installazione del dispositivo presso i Locali;
- al regolare funzionamento del dispositivo e alla relativa attivazione da parte dell'Assicurato;
- alla fornitura di almeno 2 numeri di telefonia mobile da parte dell'Assicurato.

Unibox L@voro in comodato

La Società per l'intera durata dell'Assicurazione concede al Contraente Unibox L@voro in comodato d'uso gratuito, nel rispetto degli Artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e presta anche i servizi connessi, descritti a seguire ai paragrafi "Invio segnali di allarme Unibox L@voro" e "Funzionalità del dispositivo Unibox L@voro" e nel manuale d'uso fornito insieme al dispositivo.

Il contratto di comodato d'uso e i servizi connessi al dispositivo sono accessori rispetto all'Assicurazione e ne hanno la medesima durata. Con la sottoscrizione dell'Assicurazione, il Contraente accetta espressamente i termini e le condizioni di uso del dispositivo descritte nel presente articolo e nel manuale d'uso fornito insieme al dispositivo. Alla cessazione per qualunque causa del contratto di Assicurazione il Contraente è obbligato a restituire il dispositivo.

La Società non si assume responsabilità per:

- danni causati a Unibox L@voro da terzi non autorizzati alla sua installazione o riparazione;
- mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.) o della rete fissa.

Versioni offerte di Unibox L@voro

Il dispositivo viene proposto in 2 kit differenti, a scelta del Contraente:

a) Unibox L@avoro SMALL:

- Centralina all'interno della quale è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse necessità dell'Assicurato; sono inoltre integrati un sensore interruzione e ripristino corrente, e una batteria tampone;
- 1 sensore acqua;
- 1 sensore fumo;
- 1 radiocomando:
- 2 sensori perimetrali;
- 1 sensore volumetrico:
- 1 sirena esterna.

b) Unibox L@avoro MEDIUM:

- Centralina all'interno della quale è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse necessità dell'Assicurato; sono inoltre integrati un sensore interruzione e ripristino corrente, e una batteria tampone;
- 1 sensore acqua;
- 1 sensore fumo.
- 2 radiocomando:
- 3 sensori perimetrali;
- 1 telecamera;
- 2 sensori volumetrici;
- 1 sirena esterna;
- 1ripetitore;
- 1WIFI ripetitore.

Installazione del dispositivo Unibox L@voro 39

Ai fini dell'erogazione delle Prestazioni di seguito descritte di "Invio segnali di allarme Unibox L@voro", è necessario che il dispositivo sia installato e l'Assicurato renda operativo il dispositivo presso i Locali assicurati

39 Quanto mi costano l'acquisto e l'installazione del dispositivo Unibox L@voro?

Il dispositivo Unibox L@voro viene concesso dalla Società in comodato d'uso gratuito, con consegna al recapito indicato al momento della conclusione del contratto e senza spese di spedizione. Il dispositivo sarà consegnato per mezzo del tecnico installatore inviato dalla Società e anche per l'installazione il Cliente non dovrà sopportare alcun costo.

indicati in Polizza e ne verifichi il regolare funzionamento per tutto il periodo di validità dell'Assicurazione. Condizione essenziale per il corretto funzionamento del dispositivo è la presenza di copertura di rete GSM nei Locali assicurati.

La mancata installazione o il non funzionamento del dispositivo per cause riconducibili all'Assicurato, implicano l'impossibilità di erogare le Prestazioni di Assistenza "Invio segnali di allarme Unibox L@voro". In tali circostanze, la Società non è tenuta a rendere tali Prestazioni e non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.

Per qualunque richiesta di "supporto tecnico" relativa alla consegna o al corretto funzionamento del dispositivo elettronico, l'Assicurato potrà rivolgersi senza oneri alla Centrale Operativa nei seguenti orari: - Lun.-Ven. (8:00 - 20:00):

- Sabato (8:00 - 14:00).

Spedizione, utilizzo e riconsegna del dispositivo Unibox L@voro

Il dispositivo sarà consegnato per mezzo del tecnico inviato dalla Società che provvederà alla prima installazione gratuitamente.

Il tecnico si metterà in contatto con il Contraente entro 10 giorni dalla sottoscrizione per fissare un appuntamento in cui avverrà l'installazione del dispositivo, nella versione scelta dal Contraente al momento della stipula dell' Assicurazione, all'indirizzo indicato in Polizza.

In caso di cessazione per qualunque causa dell'Assicurazione, cessano anche il contratto di comodato e i servizi connessi al dispositivo, con conseguente obbligo per il Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione dell'Assicurazione, di restituire il dispositivo elettronico integro e funzionante, salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, Furto o deterioramento dovuto al normale uso. All'infuori di tali ipotesi, qualora il Contraente non provveda alla restituzione, dovrà rimborsare alla Società a titolo di Risarcimento danni i seguenti importi:

- dispositivo Unibox L@voro SMALL: € 450,00
- dispositivo Unibox L@voro MEDIUM: € 650,00

Gli importi sopra indicati rappresentano anche la stima del valore del dispositivo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1806 del Codice Civile. La mancata restituzione del dispositivo può configurare il reato di appropriazione indebita (Art. 646 Codice Penale).

Invio segnali di allarme Unibox L@voro

Il dispositivo, una volta attivato, consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Centrale Operativa situazioni di potenziale allarme nei Luoghi in cui è installato, come descritto alla successiva voce "Funzionalità del dispositivo Unibox L@voro", e di rilevare e segnalare eventuali anomalie relative alla sua mancata e/o errata installazione o cattivo funzionamento.

Il contatto telefonico, l'invio di notifiche, precisati alla predetta voce, potranno essere effettuati a condizione che l'Assicurato abbia fornito almeno 2 o più numeri di telefono mobile regolarmente operanti dal momento della sottoscrizione della Polizza e per tutta la durata dell'Assicurazione.

Premesso ciò, qualora a seguito di:

- Allagamento
- rilevamento fumo
- interruzione di corrente
- attivazione sensori di movimento
- intrusione

la Centrale Operativa riceva un allarme, tramite piattaforma integrata con il dispositivo elettronico, provvederà all'"Invio segnali di allarme Unibox L@voro".

La Società si fa carico dei relativi costi.

Funzionalità del dispositivo Unibox L@voro

Allagamento

Qualora i sensori del dispositivo relativi alla rilevazione di acqua nei Locali riscontrassero, all'interno degli stessi in cui sono installati, la presenza di acqua al suolo, l'Assicurato riceverà una notifica di avviso ai numeri comunicati.

Inoltre, ma solo in Orario notturno, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. La Centrale Operativa di Assistenza, ove necessario, potrà erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.

Fumo

Qualora i sensori del dispositivo relativi alla rilevazione di fumo, riscontrassero, nei Locali assicurati in cui sono installati la presenza di fumo, l'Assicurato riceverà una notifica di avviso ai numeri comunicati. La Centrale Operativa di Assistenza provvederà inoltre a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. La Centrale Operativa di Assistenza, ove necessario, potrà erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.

Interruzioni di corrente

Qualora il dispositivo riscontrasse l'assenza di corrente elettrica all'interno dei Locali assicurati in cui è installato, verrà inviata all'Assicurato - ai numeri e contatti da quest'ultimo comunicati - una notifica di allarme. La segnalazione arriverà trascorsi i primi 5 minuti dal momento di rilevazione dell'interruzione e al momento della riattivazione dell'erogazione di corrente elettrica. L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza affinché questa possa erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.

Sensori perimetrali e volumetrico

Qualora i sensori, opportunamente attivati, riscontrassero movimenti tali da attivarsi, il dispositivo invierà all'Assicurato una notifica di avviso. L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza affinché questa possa erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.

Inoltre, ma solo in Orario notturno, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme.

Telecamera

In orario notturno o nei giorni festivi, qualora la telecamera, grazie alla rilevazione da parte del sensore volumetrico, riscontrasse nell'area inquadrata movimenti tali da attivarne i relativi sensori:

- il dispositivo invierà all'Assicurato una notifica di avviso e inoltre attiverà una registrazione del filmato della durata di 7 secondi;
- la Centrale Operativa di Assistenza provvederà a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme.

Tramite l'utilizzo dell'apposita APP/WEB, l'Assicurato potrà visualizzare da remoto (per il limitato periodo di tempo indicato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo), l'ambiente inquadrato dalla telecamera.

L'Assicurato si impegna ad utilizzare la telecamera esclusivamente all'interno dei locali assicurati e per fini di sicurezza e salvaguardia della proprietà, adottando le opportune cautele a tutela dei terzi e di dipendenti, nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza e dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. L'Assicurato si impegna, tra l'altro, a posizionare la telecamera, a propria cura e sotto la propria responsabilità, unicamente in aree private e non condominiali. In particolare l'Assicurato, sotto la Sua esclusiva responsabilità, dovrà (i) informare debitamente gli Interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata utilizzando un'Informativa semplificata applicata all'esterno dell'ingresso principale in modo chiaramente visibile (ii) informare debitamente gli interessati all'interno dell'Azienda con un'informativa più particolareggiata, applicata prima del raggio d'azione della telecamera e nelle sue

immediate vicinanze, visibile in ogni condizione di illuminazione, che illustra le principali caratteristiche del sistema di videosorveglianza, (iii) informare i propri dipendenti e stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Al fine di agevolare l'Assicurato, la Società consegnerà a quest'ultimo il "Manuale d'uso e installazione" nel quale sono riepilogate, oltre alle modalità tecniche di installazione, le prescrizioni normative: i) propedeutiche all'installazione, e ii) obbligatorie per la messa in funzione della telecamera. Resta inteso che l'utilizzo delle funzionalità della telecamera mediante collegamento remoto sarà effettuato ad esclusiva responsabilità dell'Assicurato.

Si precisa altresì che le immagini rilevate dalla telecamera potranno essere visualizzate e/o acquisite unicamente dall'Assicurato, Titolare del relativo trattamento, e che né UnipolSai né qualunque altro soggetto terzo potrà accedere e/o disporre in qualsiasi modo di tali immagini (ferme le esigenze di giustizia e richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia Giudiziaria). A tal fine, UnipolSai non effettuerà alcun trattamento dei dati derivanti dall'impiego del dispositivo elettronico da parte dell'Assicurato. La Centrale Operativa di Assistenza, ove necessario, potrà erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.

Come assicura

Art. 10.1.5 – Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art.10.1.6 – Mancato pagamento del Premio e sospensione della Garanzia Supplementare Assistenza Plus In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità indicate all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, le Prestazioni di cui alla presente garanzia sono automaticamente sospese dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di Premio pagata. A partire dal medesimo termine, anche i servizi connessi a Unibox L@voro di "Invio segnali di allarme" e di assistenza tecnica al dispositivo elettronico prestati dalla Società, sono sospesi.

Art. 10.1.7 - Validità territoriale

Le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

10.2 ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO

Cosa assicura

Art. 10.2.1 - Garanzia Base

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi nel seguito descritti, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti. 37

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le Prestazioni sanitarie, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica de parte dell'Équipe Medica, il cui parere è vincolante per la Centrale Operativa e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dalla Struttura Sanitaria presso cui si trova.

Per decidere può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'Équipe Medica potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

In caso di Infortunio o Malattia occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe Medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.
 - La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
 - Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;
- b) trasporta l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.
 - Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.
 - La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
 - all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
 - all'accompagnamento durante il trasporto;
- c) trasferisce l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
 - Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza. L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

37 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante: chiamata al Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero) o al numero +390116523200 (dall'estero) o via FAX al numero +390116533875 oppure tramite E-MAIL a pas.areaassistenza@unipolsai.it.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" – "Norme per la Sezione ASSISTENZA".

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- · all'accompagnamento durante il trasporto;
- d) organizza il viaggio di un Familiare presso la Struttura Sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;
- e) mette a disposizione dell'Assicurato personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con il personale medico in loco.
 - La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad un massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 500,00 per evento;
- f) recapita all'Assicurato medicinali previsti e autorizzati dalla farmacopea ufficiale italiana non reperibili sul Luogo dell'Assistenza.
 - L'Assicurato deve mettere a disposizione dei soggetti incaricati dalla Centrale Operativa la relativa prescrizione medica.
 - La Società tiene a proprio carico i costi per la ricerca e la consegna dei medicinali e ne anticipa i costi che comunque rimangono a totale carico dell'Assicurato.
 - L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste dall'Art. 10.2.2 Delimitazioni.

In caso di decesso dell'Assicurato, occorso quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

- g) organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.
 - La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
 - al trasporto della salma;
 - al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
 - agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell'Assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

In caso di:

- evento occorso all'Attività che comporti la relativa interruzione;
- perdita di una o più commesse pari ad almeno il 10% del Fatturato dell'impresa;
- convocazione davanti ad un magistrato in qualità di rappresentante dell'impresa;
- decesso di un dipendente;
- pericolo di vita o decesso di un Familiare

verificatisi quando l'Assicurato si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

h) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Attività o presso l'Abitazione. La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente. In caso di imputazione per danni involontariamente cagionati a terzi o per violazione non dolosa di norme di Leggi e/o regolamenti occorsi quando l'Assicurato si trova in Trasferta all'Estero, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

i) mette a disposizione dell'Assicurato un legale. La Società anticipa le spese del legale fino a un importo massimo di € 3.000,00 per evento. L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste dall'Art. 10.2.2 -Delimitazioni.

Art. 10.2.2 - Delimitazioni

Le Prestazioni di Assistenza operano per non più di 90 giorni consecutivi per il medesimo viaggio di lavoro, a partire dalle ore 00,00 del giorno fissato per la partenza e scadono alle ore 24,00 del giorno fissato per il rientro.

La Società non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato devono essere consegnati alla Società.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è operante se:

- il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Cosa NON assicura

Art. 10.2.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- a) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- b) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- c) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;

- d) della pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o della partecipazione a corse e gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- e) di azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- f) di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia (check-up);
- g) di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

Come assicura

Art. 10.2.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 10.2.5 - Validità territoriale

L'Assistenza opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta:

- a) in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- b) all'ESTERO nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 10. SEZIONE ASSISTENZA | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti |
| Art. 10.1.1 - Garanzia Base | Assistenza attività: - Invio di un idraulico, elettricista, fabbro/serrandista, vetraio - Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 350,00 per evento e per professionista intervenuto € 350,00 per evento | |
| Art. 10.1.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento) | Assistenza Plus: - Invio di un idraulico, elettricista, fabbro/serrandista, vetraio | Importo pari al doppio dell'importo previsto dall'Art. 10.1.1 per evento e per professionista intervenuto | |
| Art. 10.2.1 - Garanzia Base | Assistenza in viaggio di lavoro: - Spese di albergo di un familiare - Professionista incaricato - Feretro da utilizzare per il trasporto - Spese legali | € 250,00 per evento 10 ore anche non consecutive massimo € 500,00 per evento € 1.500,00 per evento | |

SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE

11.1. PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Il Contraente può scegliere di acquistare alternativamente una delle seguenti garanzie.

Art. 11.1.1 - Protezione danni – Assistenza

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato:

- a) una Prestazione di assistenza per la risoluzione di **malfunzionamenti software** del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata.
 - La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento dei Dati in essi contenuti.
 - La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:
 - 1) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da "remoto";
 - 2) si recherà presso l'Azienda assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante Intervento da "remoto" e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.
 - La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.
- b) la Prestazione di un tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, anche personali, e **Programmi** sottratti, distrutti o danneggiati.
 - La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa.
 - La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati e Programmi.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., come meglio specificato all'Art. 13.1. – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società indennizza le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per:

- a) la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook, Desktop o del Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata;
- b) la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati.

Relativamente a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, l'Indennizzo verrà corrisposto a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, del Sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Art. 11.1.3 - Garanzie accessorie

Le seguenti garanzie si intendono sempre operanti.

Art. 11.1.3.1 - Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato²9. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi si a tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell'espletamento dell'Attività assicurata ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018. Dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La presente garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art.11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza, rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- a) informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le autorità di settore, della violazione o perdita di Dati, anche personali;
- b) servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati, anche personali,

per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 11.1.4 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a

29 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema Informatico o nella pagina web dell'Assicurato.

- conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato:
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) utilizzo di servizi di cloud computing;
- k) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- l) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- m) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- n) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- o) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- p) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi:
- q) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno ché così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- r) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- s) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- t) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- u) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- v) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- w) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e

finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);

- x) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto;
- y) mancanza di ordinaria manutenzione del Sistema informatico, salvo che non siano conseguenza di altri eventi compresi in garanzia.

Art. 11.1.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini delle garanzie di R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime:
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 11.1.6 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1 – Protezione danni - Assistenza e 11.1.2 - Protezione danni – Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici), la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Come assicura

Art. 11.1.7- Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1– Protezione danni – Assistenza e 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici), l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) le apparecchiature utilizzate dall'Assicurato siano esclusivamente Computer Notebook o Desktop. Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali a titolo esemplificativo e non limitativo tablet, smartphone, memorie esterne, ecc..;
- b) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- c) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware, e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne³⁰.

30 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verifichino in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.

Art. 11.1.8 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto Polizze di Assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo – fermi restando i limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette Polizze.

Art. 11.1.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

11.2 TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 11.2.1 - Garanzia Base

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese digiustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Le garanzie sono operanti, durante lo svolgimento dell'Attività assicurata, per i seguenti casi:

- 1) Danni subiti: sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei Danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
- 2) **Difesa penale colposa:** sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto, commessi tramite l'utilizzo del web.
- 3) Difesa penale dolosa: sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, commessi tramite l'utilizzo del web, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società provvederà all'anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio.
- 4) **Inadempienze contrattuali per acquisto via web:** sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio

- elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 5) **Controversie contrattuali** con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 6) **Controversie contrattuali** con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 7) **Controversie contrattuali** con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.

Art. 11.2.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 11.2.1 - Garanzia Base vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'Attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- a) per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori;
- b) per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- c) per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Cosa NON assicura

Art. 11.2.3 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- d) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- g) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua Attività:
- h) per contratti di compravendita di immobili;
- i) per controversie relative all'affitto d'Azienda;
- j) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- k) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- l) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- m) per le controversie con la Società.

Come assicura

Art. 11.2.4 – Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 13.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento. Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11.2.5 - Validità territoriale

Nell'ipotesi di richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi e di Procedimento penale, l'Assicurazione vale per i Casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i Casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi nella Repubblica italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 11.2.6 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 11.2.7 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza;
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato tenendo conto della tolleranza del 10% risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| Garanzie | Descrizione | Descrizione Limiti/Sottolimiti | | | | |
| Art. 11.1 - Protezione danni | Art. 11.1.1- Protezione danni - Assistenza | - Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa per la risoluzione di malfunzionamenti software - Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa per la ricostruzione o il ripristino di Archivi, Dati e Programmi | | | | |
| | Art. 11.1.2 – Protezione danni – Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici) | Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo | €100,00 per Sinistro | | | |
| Art. 11.1.3 - Garanzie accessorie (sempre operanti) | Art. 11.1.3.1 – Lesione della reputazione | € 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | | | | |
| | Art. 11.1.3.2 – Violazione riservatezza | € 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | | | | |
| | Art. 11.1.3.3 – Costi di notifica e monitoraggio | € 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | | | | |
| Art. 11.2 - Tutela legale | Art. 11.2.1 – Garanzia Base | Massimale indicato in Polizza | | | | |

12.1 - PROTEZIONE INDUSTRIA 42

Cosa assicura

Art.12.1.1 - Garanzia Base

L'Assicurazione è operante per:

a) Ritiro patente Addetti

La Società, a seguito di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti degli Addetti dell'Azienda assicurata si obbliga a corrispondere all'Assicurato una diaria giornaliera di € 100,00 per la durata massima di 60 giorni a decorre dal giorno successivo a quello della sospensione o del ritiro della patente.

Si intendono assicurati gli Addetti indicati in Polizza oppure gli Addetti alla guida dei veicoli a motore identificati in Polizza.

La garanzia opera a condizione che:

- la sospensione o il ritiro siano conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (Artt. 589 e 590 Codice Penale) e/o di una o più infrazioni, commesse dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza, alle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada;
- il provvedimento di sospensione o di ritiro della patente di guida sia emesso nei confronti degli Addetti (esclusi i titolari) per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

Se il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca della patente o di inabilitazione alla guida, ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Addetto risulta effettivamente privato del documento.

b) Costi e spese per adempimento obblighi imposti dal D. Lgs. 81/2008

La Società, in seguito ad un Sinistro riconducibile a responsabilità ex D.Lgs. 81/2008, rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per:

- 1. servizi di consulenza in materia di valutazione e prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008;
- 2. consulenza per la redazione del Documento di valutazione rischi;
- 3. consulenza per la manutenzione e aggiornamento delle attrezzature utilizzate dai Prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo.

42 Posso acquistare solo alcune delle garanzie presenti nella Sezione?

No, la Sezione è suddivisa nelle garanzie "PROTEZIONE INDUSTRIA" e "RESPONSABILITA' CIVILE DATORIALE" e può essere acquistata solo in abbinamento alle garanzie presenti nelle Sezioni DANNI AI BENI e RESPONSABILITA' CIVILE. Ciascuna garanzia di questa Sezione prevede una copertura assicurativa modellata sulle esigenze tipiche di chi opera nel settore dell'industria. Viene riconosciuto ad esempio - il pagamento di una diaria giornaliera in caso di ritiro o sopensione della patente di Addetti che guidano mezzi nello svolgimento dell'Attività esercitata dall'Azienda, nonché il rimborso delle spese di ricondizionamento delle Merci danneggiate, o ancora viene assicurata la responsabilità civile dell'Assicurato quale datore di lavoro per richieste di risarcimento avanzate dai dipendenti a seguito tra le varie ipotesi - di licenziamento o demansionamento illeggittimi.

c) Perdita di immagine

Qualora l'Assicurato abbia subito un danno alla propria immagine a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Anno assicurativo.

d) Malattie professionali - Estensione

Le garanzie di cui all'Art. 3.6.3 - Malattie professionali della Sezione Responsabilità civile valgono altresì per le malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

e) Spese ricondizionamento delle Merci assicurate

Qualora l'Assicurato abbia subito un danno a confezioni, imballi, etichette delle Merci assicurate, la Società rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per il ricondizionamento delle stesse. A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi in garanzia i costi di disimballo e/o reimballo, le spese di rispedizione e/o trasporto; le spese per effettuare prove e/o controlli di qualità.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo.

f) Indennizzo canoni residui contratto di leasing

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, che renda inutilizzabile il bene strumentale assicurato o che comunque ne comporti la distruzione totale, e nel caso in cui tale bene sia oggetto di un contratto di leasing, la Società si impegna a indennizzare un importo corrispondente alla somma dei canoni di locazione a scadere (cosiddetti "canoni residui") che l'Assicurato, in qualità di conduttore del bene, sia comunque tenuto a pagare al concedente in forza del suddetto contratto di leasing, escluse penali o altre forme di Indennizzo a favore del concedente ed escluso il valore residuo del bene danneggiato.

Cosa NON assicura

Art. 12.1.2 - Esclusioni

Relativamente alle garanzie di cui all'Art.12.1.1 - Garanzia Base:

- lettera a), l'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo era adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- se la guida del veicolo non è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività in cui gli Addetti sono adibiti;
- in caso di violazione degli Artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'Art. 189 del Nuovo Codice della Strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- in caso di partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per fatti determinati o agevolati da dolo del Contraente, del conducente o delle altre persone trasportate;
- se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida;
- per i provvedimenti di ritiro o sospensione della patente disposti dalle autorità non italiane;

- lettere b), c) e d) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 3.3 – Esclusioni della Sezione Responsabilità civile.

12.2 - RESPONSABILITA' CIVILE DATORIALE

Cosa assicura

Art. 12.2.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo ed alle condizioni che seguono, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali derivanti da richieste di Risarcimento promosse da ex dipendenti o dipendenti per:

- a) licenziamento illegittimo;
- b) mancata promozione o privazione di opportunità di carriera;
- c) illegittima applicazione di provvedimenti disciplinari;
- d) demansionamento illegittimo,

non derivanti da comportamenti dolosi dell'Assicurato.

Rientrano in garanzia anche le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi per effetto di un provvedimento giudiziale o arbitrale o a seguito di transazione preventivamente autorizzata dalla Società.

Cosa NON assicura

Art. 12.2.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del loro nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12.2.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende le richieste di Risarcimento derivanti da:

- a) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni, anche nell'ambito di più sedi purchè nella stessa provinca, e che comportano una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- b) morte, lesioni personali e danni materiali;
- c) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali;
- d) smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di Preziosi e/o titoli di credito;
- e) Furto, Rapina, Incendio;
- f) infedeltà dei dipendenti;
- g) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati, consorziati dell'Assicurato che hanno concorso alla promozione della richiesta di Risarcimento;
- h) fatti dolosi e/o indebita percezione di utilità, compensi da parte di chiunque (compresi Assicurato, eventuali società controllate e/o partecipate anche indirettamente dall'impresa contraente);
- i) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o partecipate anche indirettamente dall'impresa contraente o nella gestione dei rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);
- j) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
- k) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura e da chiunque inflitte;
- l) qualunque fatto, circostanza o atto illecito noto all'Assicurato e/o alle eventuali società controllate e/o

- partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente Polizza;
- m) violazioni di norme in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza, e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;
- n) esercizio da parte degli degli ex dipendenti di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa assicurata (anche se relativi a incarico o funzione in società controllate e/o partecipate);
- o) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- p) frodi in danno dell'Assicurato;
- q) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o relative a disabilità della persona; qualsiasi tipo di discriminazione quando gli atti illeciti, dolosi o colposi, siano messi in atto da persone che rivestono la funzione di amministratore unico, direttore generale o siano stati agevolati o comunque consentiti da soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;
- r) atti compiuti da ex dipendenti successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti di organi di amministrazione (art. 2049 c.c. e disposizioni analoghe) ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 c.c. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Come assicura

Art. 12.2.4 - Massimale per Sinistro

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società per tutte le richieste di Risarcimento presentate nei confronti dell'impresa contraente e (o di tutti gli Assicurati nello stesso Periodo assicurativo.

Tutte le richieste di Risarcimento che traggano origine da un medesimo atto illecito, nonché da atti illeciti tra loro collegati, anche se promosse nei confronti degli Assicurati in periodi diversi, saranno considerate come unica richiesta.

Art. 12.2.5 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale esclusivamente per le richieste di Risarcimento promosse in Italia.

Art. 12.2.6 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, che siano conseguenza di un atto illecito posto in essere nello stesso periodo.

E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili e termini della presente Sezione.

Le richieste di Risarcimento originate da un medesimo atto illecito, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Nel caso di atto illecito ripetuto o prolungato o di diversi atti illeciti riconducibili tutti alla medesima fattispecie, ai fini dell'operatività cronologica dell'Assicurazione, si farà riferimento alla data in cui per la prima volta è stato posto in essere il primo atto illecito.

Art. 12.2.7 – Delimitazioni in caso di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione, scissione di società

Se durante il periodo di durata della Polizza l'impresa contraente fosse soggetta a:

- a) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione;
- b) mutamento del controllo;
- c) acquisizione e/o cessione di ramo d'azienda;
- d) quotazione di strumenti finanziari su borse e/o sui mercati regolamentati e/o non regolamentati;
- e) episodi di insolvenza e/o consistenza del capitale effettivo inferiore al limite legale,

la Polizza sarà valida fino alla scadenza del periodo di durata in corso, ma esclusivamente per le richieste di Risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati di tale impresa contraente, antecedentemente alla data di effetto delle operazioni sopra elencate, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che la richiesta di Risarcimento non sia in alcun rapporto o connessione con tali eventi.

Art. 12.2.8 - Periodo di osservazione dell'Assicurazione in favore degli assicurati cessati dalla carica

Nel caso in cui l'Assicurato cessi – per ragioni diverse dalla revoca per giusta causa o dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo – di prestare la propria attività in favore dell'impresa contraente, prima della scadenza del periodo di durata dell'assicurazione e nell'anno successivo alla data della predetta cessazione dell'attività, le garanzie di Polizza se:

- a) non vengano rinnovate o in relazione ad esse non venga stipulato un periodo di osservazione;
- b) non siano prestate dalla Società o da altri assicuratori; sono estese alle richieste di Risarcimento che siano state promosse nei suoi confronti per la prima volta nel corso di un periodo di osservazione di 1 anno, decorrente dalla data della predetta cessazione, in relazione ad un atto illecito posto in essere nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Resta inteso che le garanzie prestate durante tale periodo di osservazione sono soggette a tutti i termini, condizioni e limiti di Polizza in vigore nel periodo di durata dell'Assicurazione di competenza.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

| 12. SEZIONE INDUSTRIA | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
| Garanzie | Descrizione | Limiti/Sottolimiti | Franchigie/ Scoperti | | | |
| Art. 12.1.1 - Garanzia Base | Ritiro patente Addetti | diaria € 100,00 per un massimo di 60 giorni | | | | |
| | Costi e spese per adempimento obblighi imposti dal D. Lgs. 81/2008 | € 20.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | | | | |
| | Perdita immagine | € 5.000,00 per Sinistro e Anno assicurativo | | | | |
| | Spese ricondizionamento delle Merci assicurate | € 20.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | | | | |
| Art. 12.2.1 - Garanzia Base | Responsabilità Civile Datoriale | € 100.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo | | | | |

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art.13.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso ³¹;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società
 per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza
 avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose
 nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle Sezioni Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza) e alle garanzie di Responsabilità civile della Sezione Industria, il Contraente o l'Assicurato deve astenersi nella fase dell'istruzione del Sinistro da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse e comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione Tutela legale il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

31 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alla Autorità competenti e inviare la denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.

In caso di Sinistro relativo **alla Sezione Protezione del reddito**, il Contraente o l'Assicurato, fermi gli obblighi sopra indicati, deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Società, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì
 mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriale, la
 documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

Per quanto concerne le **Perdite patrimoniali conseguenti ad Infortunio e Malattia** il titolare o socio deve in particolare:

- fornire denuncia di Sinistro in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto corredata da certificato medico;
- fornire ulteriori certificati medici per il decorso delle lesioni;
- presentare alla Società per Indennità per Ricovero e Convalescenza i documenti giustificativi
 comprovanti la causa e la durata del Ricovero entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è
 terminata la degenza;
- presentare alla Società per Indennità per Immobilizzazione i documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione **Assistenza** e alla **Sezione Protezione digitale (Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 11.1.1 - Protezione danni – Assistenza)** il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 13.2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa - fatta eccezione dei casi in cui il Sinistro interessi le garanzie Terremoto, Alluvione, Furto, Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro se prestate - provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 2 Anni assicurativi ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista.
 - Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari alla metà del minimo non indennizzabile;
- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 4 Anni assicurativi a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.
 - Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari al minimo non indennizzabile.
 - Qualora il contratto in vigore al momento del Sinistro abbia sostituito un altro contratto "UnipolSai Impresa&Servizi", nel conteggio degli Anni si terrà conto anche del periodo di validità della Polizza sostituita.

Art. 13.3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni - Sezione Eventi catastrofali

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica sempre il criterio di valutazione Valore a nuovo per:

- Lastre
- Cose particolari
- Modelli e stampi

Si applica sempre il criterio di valutazione Valore allo stato d'uso per:

- Merci
- Autoveicoli dell'Assicurato

Per Fabbricato, Rischio locativo, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature e Arredamento si applica il valore indicato in Polizza.

Se prestato il Valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.
 - Per il Contenuto dell'Assicurato la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;
- c) per le Lastre si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le Cose particolari, per Modelli e stampi il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore allo stato d'uso:

per le Merci si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e delle Merci illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l' Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre:

- il 15% se la Polizza è indicizzata;
- il 5% se la Polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per le **Merci**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di un Anno dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Sezione Fenomeno Elettrico/elettronico e Guasti

Relativamente alla garanzia Fenomeno Elettrico/elettronico, l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Relativamente alla garanzia Guasti, l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto o nella forma a Valore intero.

Se l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto in caso di Sinistro, non verrà applicato quanto disposto all'Art. 1907 del Codice civile – Assicurazione parziale.

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la Somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo delle Apparecchiature e degli Impianti del Fabbricato con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia alla riparazione o al rimpiazzo delle Apparecchiature e degli Impianti del Fabbricato, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Sinistri relativi a più Sezioni

In caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Fenomeno Elettrico/elettronica eGuasti.

Sezione Protezione del reddito

L'ammontare del danno si determina:

- a) per l'Indennizzo derivante all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda assicurata di cui all'Art. 7.1 Danni da interruzione da attività (a diaria), valgono le norme previste nella singola garanzia;
- b) per l'Indennizzo delle prestazioni relative alle garanzie Indennità per Ricovero, Convalescenza e Immobilizzazione di cui all'Art. 7.2 Perdite del reddito conseguenti a Infortunio e Malattia, valgono le norme previste nelle singole garanzie.
- c) relativamente alle spese supplementari di cui all'Art.7.3.1 Garanzia Base: calcolando quelle documentate necessariamente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di Risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella Somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo;
- d) relativamente alla perdita di Margine di contribuzione: calcolando la differenza fra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il Periodo di Indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato.
 - Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione, l'Assicurato ricorrerà ad utilizzo di scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:
 - il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
 - l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio.
 - l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio.

- in tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo, si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

Sezione Industria

Ritiro patente Addetti (Art.12.1.1 lett.a)

La diaria a favore dell'Assicurato è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto il provvedimento di sospensione o di ritiro della patente degli Addetti dell'Azienda assicurata e fino al giorno precedente il termine previsto dal provvedimento, fermo il limite massimo di giorni indennizzabili indicati in Polizza.

Il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di sospensione o di ritiro a condizione che l'Assicurato presenti, come prova del suo diritto, la patente dell'Addetto conducente sulla quale debbono risultare annotati il ritiro e/o la sospensione e la successiva restituzione, oppure un certificato del competente Ufficio della Motorizzazione, che attesti l'avvenuto ritiro e/o sospensione e la successiva restituzione. Nessuna indennità è dovuta quando il ritiro della patente sia conseguente ad incidente verificatosi prima del perfezionamento della presente Polizza o durante la sospensione della garanzia.

In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità verrà corrisposta solo se e dopo che l'Addetto conducente sia stato prosciolto od assolto.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi" Art. 2.6.9 e Art. 2.6.4 Forma All Risks) - RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza) - INDUSTRIA

Art. 13.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - FURTO - FENOMENO ELETTRICO/ELETTRONICO E GUASTI - EVENTI CATASTROFALI -PROTEZIONE DIGITALE - INDUSTRIA

Art. 13.5 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti;
- oppure, in difetto di accordo:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 13.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate:
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 13.3 - Criterio di valutazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.13.3 - Criterio di valutazione del danno.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 13.5 -Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 13.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

Art. 13.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Eventi catastrofali e Furto, fermo il disposto dell'Art. 13.7 - Pagamento dell'Indennizzo - e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 13.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto
- € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 13.9 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 13.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 13.11 - Selling Price

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute e in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata.

La presente norma non è operante nel caso di operatività della Sezione Protezione del reddito.

Art. 13.12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 13.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13.14 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 13.15 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori. Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO

Art. 13.16 - Modalità di riparazione del danno 32 33

Limitatamente alle garanzie prestate alla:

- Sezione Danni ai Beni agli Artt. 2.6.2 Eventi atmosferici, 2.6.3.- Eventi atmosferici estesi, 2.6.4 Fuoriuscita di liquidi lettere a) e b), nonché all'Art. 2.6.5 Lastre, per i danni al Fabbricato, con esclusione degli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- Sezione Danni ai Beni (All Risks) all'Art. 2.2 Delimitazioni per Acqua condotta, Spese di ricerca, rottura
 e riparazione di condutture acqua, Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, Dispersione
 liquidi, Gelo, Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito scarichi, Fenomeni Atmosferici,
 Sovraccarico neve, Grandine su fragili, Fabbricati aperti ed enti all'aperto e Lastre;
- Sezione Furto agli Artt. 4.1 Garanzia base lettera j) Fissi ed infissi e lettera k) Guasti cagionati dai ladri
 nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli punto 2

l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- a) Riparazione diretta: l'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dalla Società per il tramite di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- b) Indennizzo ordinario: in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 13.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Art. 13.17 - Riparazione diretta 34

L'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate alla:

32 Che vantaggio ho se al momento di denunciare il Sinistro scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI e FURTO, quest'ultima riguardo all'ipotesi di guasti cagionati dai ladri) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000,00 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che potrà scegliere un artigiano riparatore tra quelli suggeriti dal perito;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, e neanche per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento in favore di quest'ultimo da parte della Società su mandato del Cliente;
- al Sinistro non vengono applicati Scoperti o Franchigie eventualmente previsti per la tipologia di danno che ha subìto.

33 Se un Incendio danneggia i miei Macchinari, interviene la Riparazione diretta?

No, La Riparazione diretta copre i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti, danni dovuti a eventi atmosferici, danni a Lastre/cristalli e guasti cagionati dai ladri nel tentativo di commettere un Furto. Per i Macchinari invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

34 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della stipula della Polizza che al momento della denuncia del Sinistro.

- Sezione Danni ai Beni agli Artt. 2.6.2 Eventi atmosferici, 2.6.3.- Eventi atmosferici estesi, 2.6.4 -Fuoriuscita di liquidi lettere a) e b), nonché all'Art. 2.6.5 – Lastre, per i danni al Fabbricato, con esclusione degli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- Sezione Danni ai Beni (All Risks) all'Art. 2.2 Delimitazioni per Acqua condotta, Spese di ricerca, rottura e riparazione di condutture acqua, Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, Dispersione liquidi, Gelo, Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito scarichi, Fenomeni Atmosferici, Sovraccarico neve, Grandine su fragili, Fabbricati aperti ed enti all'aperto e Lastre;
- Sezione Furto agli Artt. 4.1 Garanzia base lettera j) Fissi ed infissi e lettera k) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli punto 2, per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00, potrà liberamente scegliere all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Per quanto riguarda i danni da AVVENUTO FURTO, inerenti la Sezione Furto, la riparazione del Guasto verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito i lavori senza l'applicazione della Franchigia, mentre la parte di danno riguardante la sottrazione del Contenuto verrà liquidato dalla Società all'Assicurato con l'applicazione dello Scoperto previsto in Polizza.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al numero verde 800 331166 (dall'estero +39 011 6523200), o via fax al numero +39 011 6533875 o via e-mail all'indirizzo pas.areaassistenza@unipolsai.it, dovrà contattare Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. per richiedere la Riparazione diretta;
- b) Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno preventivato non supera l'importo di € 5.000,00:
 - l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Società e autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore:
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Società, valutata l'indennizzabilità del danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, fino all'importo massimo di € 5.000,00, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato:
- d) se l'importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
- a) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario: in guesti casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato Città del Vaticano.

Norme per la Sezione DANNI AI BENI

Art. 13.18 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 13.1 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine della Sezione Danni ai beni per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) riparazioni e sostituzioni di beni danneggiati;

per un valore compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, iva esclusa.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di polizza, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia. Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. altro importo in eccedenza a tale somma.

I servizi di Pronta ripresa possono essere attivati tramite Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., utilizzando:

il numero verde 800 331166 numero per l'estero +39 0116523200, oppure

rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

I servizi di Pronta ripresa operano in Italia e nello Stato Città del Vaticano.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 13.19 - Recupero delle Cose rubate 35

Sele Cose sottratte vengono recuperate intutto o in parte, l'Assicurato / Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È' facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

35 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE - Art. 11.2.1)

Relativamente alle Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 13.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 13.1 – Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 13.21 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 13.21 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 13.22 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13.23 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 14.21 – Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 13.24 - Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

- -ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta Assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta Assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 13.25 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione **ASSISTENZA**

Art. 13.26 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. con sede legale in Via Carlo Marenco 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- NUMERO VERDE (con costo della telefonata a carico del destinatario non valido per chiamate dall'estero) 800 331166;
- NUMERO PER L'ESTERO (con costo della telefonata a carico del chiamante) +39 011 6523200;
- FAX +39 011 6533875;
- E-MAIL_pas.areaassistenza@unipolsai.it.

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta, comprese quelle relative all'installazione e al funzionamento del dispositivo elettronico e relativi accessori, è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 13.27 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 10.1.1 – Garanzia Base ; dall'Art. 10.1.4.1 - Assistenza Plus e dall'Art. 10.2.1 – Garanzia Base (Assistenza in viaggio di lavoro) nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti. Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle recepite dalla segnalazione pervenuta dal dispositivo Unibox L@voro, se installato;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa;
- c) a fornire assistenza per il corretto funzionamento del dispositivo elettronico e dei relativi sensori e accessori.

Art. 13.28 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;

- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;
- l'attestazione di agibilità dei Locali sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata delle Autorità preposte.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 11.1.1 - Protezione danni – Assistenza)

Art. 13.29 – Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. con sede legale in Via Carlo Marenco 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'anno dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, **utilizzando una delle seguenti modalità**:

- NUMERO VERDE (con costo della telefonata a carico del destinatario non valido per chiamate dall'estero) 800 331166
- NUMERO PER L'ESTERO (con costo della telefonata a carico del chiamante)
- +39 011 6523200;
- FAX +39 011 6533875;
- E-MAIL pas.areaassistenza@unipolsai.it.

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 13.30 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dall'Art. 11.1.1 - Protezione danni – Assistenza attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa. Limitatamente alla garanzia **Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi (Art. 11.1.1 lett.b),** il tecnico incaricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio

di assistenza per le attività di ricostruzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi i Dati e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 13.31 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.



NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

Testo Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche

temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria:
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di una arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- del coniuge non legalmente separato;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli Artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

STATUTO DEI LAVORATORI (Legge 300/1970)

Art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ed. 01/05/2018

3 INFORMATIVA PRIVACY



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (<u>www.unipolsai.it</u>) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito <u>www.unipolsai.it</u> nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 - ed. 01/07/2017



